



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MILANO

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE



# Controlled Foreign Companies Legislation: Analisi comparata negli stati comunitari

nr. 18. Sebastiano  
Garufi

Commissione  
Fiscalità Internazionale 2005/2007

*i quaderni*



SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE





---

# Controlled Foreign Companies Legislation: Analisi comparata negli stati comunitari

nr. **18.** Sebastiano  
Garufi

Commissione  
Fiscalità Internazionale 2005/2007

## I Quaderni della Scuola di Alta Formazione

### Comitato Istituzionale:

Diana Bracco, Marcello Fontanesi, Mario Forchetti, Giuseppe Grechi, Luigi Martino, Francesco Miceli, Lorenzo Ornaghi, Angelo Provasoli.

### Comitato Scientifico:

Giuseppe Bernoni, Franco Dalla Sega, Rita Anna Di Gregorio, Felice Martinelli, Luigi Martino, Guido Marzorati, Renzo Nisi, Lorenzo Pozza, Patrizia Riva, Massimo Saita, Antonio Tangorra, Stefania Totaro.

### Comitato Editoriale:

Claudio Badalotti, Aldo Camagni, Ciro D'Aries, Francesca Fieconi, Carlo Garbarino, Cesare Gerla, Luigi Martino, Francesco Novelli, Patrizia Riva, Gian Battista Stoppani, Alessandra Tami, Dario Velo, Cesare Zafarana.

### Commissione Fiscalità Internazionale 2005-2007:

*Delegato del Consiglio:* Nicolino Cavalluzzo.

*Presidente della Commissione:* Francesco Spinoso.

*Componenti:* Andrea Alberta, Stefano Aldovisi, Piernatale Andreoni, Andrea Annoni, Giuseppe Armentano, Manuel Baldazzi, Andrea Ballancin, Davide Bergami, Ugo Matteo Besso, Renato Bianco, Simone Bielli, John Bloch, Emanuela Laura Bonifacci, Claudia Angela Busnelli, Mario Caizzone, Umberto Callegari, Enrico Francesco Campo-Fregoso, Lorenzo Camuso, Marco Capillo, Piermauro Carabellese, Giuseppe Carera, Carmine Carlo, Fabio Castellani, Barbara Castelli, Anna Cazzaniga, Oliviero Cimaz, Francesca Cirrincione, Chiara Colombara, Massimo Cremona, Alberto Crosti, Anna Lucia De Blasi, Martino Demaria, Monica Di Oronzo, Laura Diani, David Secondo Domizioli, Pierluigi Fanci, Zeno Aldo Fedeli, Filippo Fedi, Leonardo Fedrini, Christian Ferraris, Roberto Franze', Alberto Maria Gaffuri, Riccardo Garegnani, Paolo Gariboldi, Gian Enrico Gelmetti, Carlo Giacominielli, Giuseppe Giove, Paolo Giuliano, Stefano Grilli, Fedele Gubitosi, Alfredo Imparato, Raimondo Interesse, Giovanni Intrigliolo, Ignazio La Candia, Giuseppe La Naia, Gabriele Labombarda, Marco Abramo Lanza, Nicola Laurenzano, Marco Giorgio Magenta, Alfredo Malgeri, Daniele Mandelli, Francesco Mantegazza, Giulio Marsaglia, Adriana Melgrati, Graziano Messana, Mauro Michelini, Sara Montalbetti, Cristiano Moretti, Matteo Eugenio Moretti, Michele Murgo, Giuliano Giovanni Necchi, Francesco Nobili, Carla Occhipinti, Patrizia Occhiuto, Luciano Olivieri, Fabio Oneglia, Fabrizio Panella, Raul-Angelo Papotti, Aldo Maria Parodi, Edoardo Patrick Pedrazzini, Gabrio Diego Pellegrini, Attilio Piccoli, Francesco Pisciotta, Linda Angela Presotto, Dario Romano Radaelli, Paolo Rampulla, Luca Pietro Randelli Poli, Cristiano Realini, Simone Rizzi, Pasquale Salvatore, Anna Sfondrini, Antonio Sgroi, Antonello Silvestri, Fabiana Simone, Stefano Simontacchi, Mario Sirabella, Fulvio Sogni, Andrea Tempestini, Paolo Tognolo, Stefania Tomasini, Daniele Carlo Trivi, Paolo Troiano, Stefano Tronconi, Piergiorgio Valente, Nicola Raffaele Vitale, Felicia Zaffiro Puopolo, Sabrina Zanaga, Beatrice Zizzi.

### Direttore Responsabile:

Patrizia Riva

### Segreteria:

Elena Cattaneo

corso Europa, 11 • 20122 Milano

tel: 02 77731121 • fax: 02 77731173

## INDICE

Prefazione .....	5
1. Introduzione .....	7
2. La CFC legislation nel panorama internazionale.....	11
3. I modelli di CFC legislation in Europa.....	15
3.1. Gli Stati dotati di CFC legislation .....	15
3.2. Gli Stati non dotati di CFC legislation.....	18
4. I requisiti per l'applicazione della CFC legislation .....	21
4.1. Lo status di socio .....	21
4.2. La società estera controllata .....	32
4.3. La residenza della società estera controllata.....	36
4.4. La tipologia di reddito della cfc.....	44
4.5. L'imputazione dei redditi in capo al socio .....	46
5. Le possibilità di disapplicazione .....	55
6. L'eliminazione della doppia imposizione .....	61
7. Conclusioni .....	67
Bibliografia .....	71



## PREFAZIONE\*

La Commissione di Fiscalità Internazionale ha istituito un bando per l'assegnazione di due borse di studio per l'anno 2007 al fine di promuovere l'attività di ricerca su alcune attuali e rilevanti tematiche del diritto tributario internazionale da svolgersi presso l'Istituto dell'International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) di Amsterdam, centro tra i più rinomati al mondo in materia di diritto tributario internazionale e comparato.

L'Autore, vincitore del bando per l'assegnazione di una delle borse di studio, ha svolto un'esauritiva ed approfondita attività di ricerca e successiva elaborazione del materiale bibliografico raccolto. Il presente lavoro, risultato della ricerca, costituisce un'utile ed analitica rassegna delle cd. *Controlled Foreign Companies (CFC) Legislations*, normative antielusive introdotte da alcuni Stati al fine di contrastare il fenomeno dell'erosione delle basi imponibili conseguita per mezzo dell'artificiosa esportazione degli investimenti all'estero attraverso strutture societarie localizzate in Paesi a regime fiscale privilegiato, pratica questa sempre più frequentemente implementata da parte delle imprese a carattere multinazionale.

L'intento di tali normative consiste, in particolare, nel contrastare i fenomeni di *tax deferral* che spesso nascono con intenti elusivi e si articolano mediante la costituzione di società controllate o collegate "artificiosamente" localizzate in Paesi a bassa fiscalità, all'interno delle quali confluiscono i redditi caratterizzati da elevata mobilità (prevalentemente dividendi, interessi, *royalties*), mentre il soggetto controllante risiede in giurisdizioni ad alta imposizione fiscale.

---

\* A cura di Francesco Spinoso LL.M., *Presidente Commissione Fiscalità Internazionale 2005/2007*.

Con specifico riferimento alle *CFC legislations*, gli Stati che si sono dotati di una disciplina in tal senso, pur con alcune differenze, prevedono dei modelli legislativi caratterizzati da strutture convergenti e da elementi comuni. Nel presente lavoro, l'Autore ha analizzato i modelli di *CFC legislations* esistenti negli Stati membri dell'Unione Europea, con particolare riferimento alle finalità, alle condizioni ed all'ambito di applicazione delle singole normative nazionali ad ha sviluppato un'analisi per modelli descrivendo per ogni Stato membro considerato i diversi requisiti (lo status di socio, la residenza della società estera controllata etc.) richiesti per l'applicazione della disciplina in commento.

Un sentito ringraziamento ai membri della Commissione di Fiscalità Internazionale, in particolare al dottor Paolo Gariboldi e al dottor Roberto Franzè per il prezioso aiuto nell'attività di revisione del lavoro.



## 1. INTRODUZIONE

Grazie allo sviluppo del commercio internazionale e alla sempre crescente mobilità dei fattori produttivi, uno dei maggiori temi del diritto internazionale tributario che da sempre attira l'attenzione di studiosi ed esperti del settore è la pianificazione fiscale. Le imprese multinazionali, ossia quei soggetti che esercitano attività produttive di reddito su base transnazionale per mezzo di unità localizzate all'estero, sono oggi sempre più attente alle scelte organizzative aventi rilevanza tributaria. Quando lo svolgimento dell'attività di impresa supera la dimensione nazionale e si estende su due o più Stati, le scelte strategiche dell'impresa mirano alla massima riduzione possibile del carico fiscale complessivo, riducendo i costi transattivi e gestionali, diminuendo ed eliminando i rischi di riprese fiscali<sup>(1)</sup>, ma anche e soprattutto approfittando delle differenze esistenti tra diversi ordinamenti fiscali.

Di solito le scelte di espansione multinazionale delle imprese ed aventi rilevanza tributaria avvengono mediante l'esportazione e la commercializzazione di beni o servizi all'estero, mediante la costituzione di stabili organizzazioni ovvero di società controllate in altri Stati. Sempre più spesso si assiste al massiccio ricorso a società intermedie situate in Paesi a regime fiscale privilegiato. La costituzione di questi soggetti il più delle volte è determinata da ragioni prettamente tributarie. La loro funzione sarebbe, infatti, quella di fungere da “contenitore” di materia imponibile, che non sarà soggetta all'esercizio della potestà impositiva dello Stato in cui risiede l'effettivo titolare del reddito, fino a quando non si configura un collegamento rilevante con la sua giurisdizione. Il soggetto che detiene il controllo di tali soggetti avrebbe la possibilità di ottenere risparmi di imposta altrimenti indebiti: è, infatti, sufficiente non deliberare la distribuzione del reddito conseguito o fatto confluire all'interno di tali soggetti per rinviare ad un momento successivo l'assolvimento

---

<sup>(1)</sup> C. GARBARINO, *Manuale di tassazione internazionale*, Milano, 2005, 718.

dell'obbligazione tributaria e assicurarsi un vantaggio in termini di liquidità.

Il sempre maggiore ricorso delle imprese multinazionali a simili pratiche elusive, così come la nascita di regimi fiscali privilegiati, ha indotto alcuni Stati a dotarsi al proprio interno di normative *ad hoc* volte a contrastare il fenomeno. La *Controlled Foreign Companies Legislation* (in seguito, per brevità, “*CFC legislation*” o “*CFC rules*”) nasce come strumento degli Stati per fronteggiare l'ingiusta erosione delle basi imponibili, conseguita per mezzo dell'artificiosa esportazione degli investimenti verso strutture societarie situate in ordinamenti ove il livello di imposizione è pressoché inesistente.

Prima di addentrarci nell'analisi dettagliata di siffatta normativa, che è lo scopo del presente lavoro, occorre fare una breve premessa per meglio inquadrarne la *ratio*.

Secondo i principi che sottendono la tassazione del reddito transnazionale, ossia la tassazione in base alla residenza e alla fonte, gli utili prodotti da una società sono di norma soggetti ad imposizione nello Stato in cui detta società risulta residente, in base alle norme formali interne di questo Stato. Lo Stato della fonte, per contro, esercita la propria potestà impositiva sui predetti utili, soltanto quando si manifesta un collegamento rilevante tra la società e il suo territorio, ossia qualora l'impresa abbia una stabile organizzazione entro la sua giurisdizione. Dal momento che la stabile organizzazione non costituisce un soggetto distinto dall'impresa cui si riferisce e gli utili da essa prodotti sono tassabili anche nello Stato di residenza della società, può risultare più vantaggioso, da un punto di vista fiscale, esercitare attività di impresa all'estero mediante la costituzione di nuove società, ovvero acquisendo il controllo di imprese già esistenti. Dal momento che le società controllate sono di norma considerate soggetti passivi d'imposta diversi dal soggetto controllante, questa forma organizzativa presenta il vantaggio di facilitare le pratiche di *tax deferral*, ossia di differimento di imposta. L'impresa, infatti, potrà rinviare l'imposizione nel proprio Stato di residenza sino al momento in cui deciderà di distribuire, sotto forma di dividendi, il reddito prodotto dalle proprie società controllate.

Di frequente i fenomeni di *tax deferral* nascono con intenti elusivi e si articolano mediante la costituzione di strutture societarie artificiali localizzate in Paesi a bassa fiscalità, all'interno delle quali confluiscono i redditi caratterizzati da elevata mobilità (tipicamente dividendi, interessi, *royalties* e plusvalenze), mentre il soggetto controllante risiede in giurisdizioni ad alta imposizione fiscale.

L'erosione delle basi imponibili che deriva da siffatte pratiche, oltre ad indurre gli Stati a dotarsi di normative antielusive *ad hoc* come sopra accennato, ha attirato l'attenzione delle organizzazioni internazionali. In un documento del 1998 l'OCSE, dopo aver individuato tutta una serie di misure fiscali in vigore negli Stati membri, che avrebbero dovuto essere eliminate perché considerate distorsive degli investimenti, raccomandava a tutti gli Stati che ne fossero sprovvisti di dotarsi di una *CFC legislation* per contrastare qualsiasi forma di concorrenza fiscale dannosa<sup>(2)</sup>.

Il fenomeno attirò anche l'attenzione della Commissione europea, la quale, al fine di fronteggiare il sempre più crescente fenomeno dell'evasione e dell'elusione fiscale internazionale, nonché la concorrenza fiscale dannosa e il riciclaggio di denaro sporco, adottò il Rapporto Ruding in materia di tassazione delle società negli Stati membri, i cui principi furono successivamente trasfusi in un Codice di Condotta<sup>(3)</sup>. In quest'ultimo è contenuto l'impegno da parte degli Stati a non introdurre misure fiscali dannose, ossia che prevedano in capo alle imprese non residenti un carico fiscale nullo o nettamente inferiore di quelle residenti, considerata l'incidenza del carico fiscale sulle scelte di localizzazione degli investimenti. Con il Codice gli Stati membri si impegnarono ad intervenire nei confronti di tutte le misure fiscali dannose al fine di ricondurle al livello generalmente applicato, in condizioni ordinarie, negli altri Stati.

Con specifico riferimento alle *CFC legislations*, oggetto di analisi del presente lavoro, occorre sottolineare che gli Stati che si sono dotati di una disciplina in tal senso, anche sulla base delle raccomandazioni delle istituzioni internazionali, prevedono dei modelli legislativi caratterizzati da strutture convergenti e da elementi comuni, seppure contraddistinte talvolta da alcune differenze. Caratteristica comune delle *CFC rules* è il superamento dello schermo societario rappresentato dall'entità estera come autonomo centro di imputazione della ricchezza, e del suo corollario, cioè del principio di tassabilità dei soli dividendi percepiti. I redditi della controllata non residente vengono *ex lege* ricondotti, secondo

---

<sup>(2)</sup> OCSE, *Harmful tax competition: an emerging global issue*, Parigi, 1999.

<sup>(3)</sup> Il Codice è stato adottato il 1° dicembre 1997, con una Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti degli Stati membri, riuniti in forma di Consiglio. Il Codice, previsto nell'ambito del cd. "Pacchetto Monti", non ha natura di atto giuridico comunitario, ma è di carattere volontario e costituisce un mero impegno politico. Malgrado la sua assenza di vincolatività, dovrebbe indurre gli Stati membri, in virtù di una pressione politica reciproca, a contribuire ad evitare le distorsioni economiche e l'erosione delle basi imponibili all'interno della Comunità..

modalità e condizioni simili, alla controllante e in capo a questa soggetti ad imposta.

Nel presente lavoro si analizzeranno i modelli di *CFC legislations* esistenti negli Stati membri dell'Unione europea, analizzando le finalità, le condizioni e l'ambito di applicazione delle singole normative nazionali, ove esistenti. L'analisi prescindereà dalla normativa italiana e da un esame del tema già ampiamente approfondito in dottrina sulla compatibilità delle *CFC rules* con il diritto comunitario<sup>(4)</sup> e quello convenzionale<sup>(5)</sup>.

---

<sup>(4)</sup> Si veda S. WHITEHEAD, *CFC legislation and abuse of law in the community*, in *The influence of European law on direct taxation: recent and future developments*, Alphen aan den Rijn, 2007, 1-16; D. EVANS, L. DELAHUNTY, *E.U. perspective on U.K. CFC rules*, *Tax planning international Review*, 34/2007, vol. 9, 15-18; S. WHITEHEAD, *Practical implications arising from the European Court's recent decisions concerning CFC legislation and dividend taxation*, *EC Tax Review*, 4/2007, 176-183; G. TURNER, *The legitimacy of CFC legislation within the Community*, *The EC Tax Journal*, 1/2007, 23-47; G.T.K. MEUSSEN, *Cadbury Schweppes: the ECJ significantly limits the application of CFC rules in the member states*, *European taxation*, 1/2007; 13-18; T. RØNFELDT, E. WERLAUFF, *CFC rules go up in smoke - with retroactive effect*, *Intertax*, 1/2007, 45-48; B. DODWELL, C. SERRAU, *Cadbury Schweppes: the future of CFC legislation*, *Tax adviser*, luglio 2006, 27; R. FONTANA, *The uncertain future of CFC regimes in the member states of the European Union - part 1*, *European taxation*, 6/2006, 259-267; R. FONTANA, *The uncertain future of CFC regimes in the member states of the European Union - part 2*, *European taxation*, 7/2006; 317-334; J. SCHÖNFELD, *The Cadbury Schweppes case: are the days of the United Kingdom's CFC legislation numbered?*, *European taxation*, 10/2004, 441-452.

<sup>(5)</sup> M. LANG, *CFC regulations and double taxation treaties*, *Bulletin for international fiscal documentation*, 2/2003, 51-58; C. SACCHETTO, *Compatibilità della legislazione CFC Italiana con le norme convenzionali e con l'ordinamento comunitario*, *Diritto e pratica tributaria internazionale*, 1/2002, vol. II, 13-38; M.N. MBWA-MBOMA, *Treaty trumps domestic CFC rules*, *International tax review*, 9/2002, 18-20; D. SANDLER, *Tax treaties and controlled foreign company legislation: pushing the boundaries*, *L'Aja*, 1998; D. SANDLER, J. LI, *The relationship between domestic anti-avoidance legislation and tax treaties*, *Canadian tax journal*, 5/1997, 891-958; B.J. ARNOLD, *General Report on Subject II: Limits on the use of low-tax regimes by multinational businesses: current measures and emerging trends*, *Cahiers de droit fiscal international*, Vol. LXXXVIB, *L'Aja*, 2001.

## 2. LA CFC LEGISLATION NEL PANORAMA INTERNAZIONALE

Il primo ordinamento a dotarsi al proprio interno di una *CFC legislation* furono gli Stati Uniti<sup>(6)</sup>. Le prime *CFC rules* americane risalgono al 1962 e derivano dalla proposta avanzata nel 1961 dal Presidente Kennedy, volta ad eliminare il differimento dell'imposta sugli utili prodotti da imprese straniere controllate da contribuenti americani. Poiché le imprese osteggiavano l'entrata in vigore di una disciplina in tal senso, il compromesso alla fine raggiunto prevedeva l'eliminazione del differimento del *passive income* e del *base company income* prodotto da società non residenti<sup>(7)</sup>. La legislazione del 1962 fu successivamente oggetto di diversi emendamenti.

Seguendo l'esempio statunitense, tra la fine degli anni '70 e la seconda metà degli anni '80, la maggior parte dei Paesi industrializzati si è dotata di una *CFC legislation* simile a quella americana, sicché nel 1995 erano ben quattordici gli Stati che prevedevano una normativa *CFC* nel proprio ordinamento<sup>(8)</sup>.

Oggi all'interno dell'Unione europea sono undici gli Stati membri dotati di una *CFC legislation* (Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Italia, Lituania, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia ed Ungheria). Gli altri, invece, non prevedendo una disciplina *ad hoc*, contrastano il fenomeno del trasferimento artificioso del reddito verso Paesi a regime fiscale privilegiato ricorrendo alle disposizioni antielusive generali esistenti nel proprio ordinamento.

Nonostante esistano differenze relative all'ambito e alle condizioni di applicazione, le *CFC legislations* perseguono identiche finalità e si sviluppano lungo una base strutturale comune. Ogni Stato, infatti, pur riconoscendo la soggettività passiva autonoma di ogni società, attribuisce

---

<sup>(6)</sup> OCSE, *Controlled Foreign Companies Legislation*, Parigi, 1996, 18.

<sup>(7)</sup> OCSE, *Ibidem*.

<sup>(8)</sup> OCSE, *Ibidem*.

rilevanza all'unica volontà che sottintende le scelte di pianificazione all'interno di un gruppo formato da più imprese, quando questa è rivolta a far transitare in maniera artificiosa i flussi reddituali tra le società del gruppo situate in giurisdizioni differenti.

Come verrà più diffusamente illustrato nel prosieguo, un requisito caratteristico delle *CFC rules* è l'esistenza di un rapporto di controllo o, quantomeno, il possesso di una partecipazione qualificata nell'entità situata in un Paese in cui il livello di tassazione è pressoché nullo o inesistente (d'ora innanzi, “*cfi*”). Nel caso in cui il soggetto controllato sia localizzato in uno Stato in cui il livello di imposizione si attesta su una certa soglia di “normalità”, non sorgendo alcun rischio di elusione, la *CFC legislation* non ha ragione di applicarsi.

A seconda delle scelte di *tax policy* che sottintendono le singole legislazioni nazionali, spetta ai singoli ordinamenti individuare i comportamenti in cui possa ravvisarsi l'intento elusivo del contribuente. Esistono, pertanto, alcune ipotesi ben determinate in cui le *CFC rules* non trovano applicazione, in base alle valutazioni effettuate *ex ante* dal legislatore ovvero *ex post* dall'amministrazione finanziaria.

Nel primo caso la non operatività della normativa antielusiva scaturisce dal mancato soddisfacimento dei requisiti imposti per la sua applicazione. Nel secondo, invece, la regola, pur essendo astrattamente idonea ad esplicare i suoi effetti, non viene applicata al caso concreto, che rappresenta l'eccezione, giacché non si individua l'esistenza di un comportamento elusivo da reprimere.

La scelta di uno Stato di dotarsi o meno di una *CFC legislation* dipende, *inter alia*, dal modello di neutralità che intende raggiungere<sup>(9)</sup>. I Paesi che puntano al conseguimento della *capital import neutrality* e che evitano la doppia imposizione internazionale con il metodo dell'esenzione, considerano “irrilevante” il reddito prodotto all'estero dai propri contribuenti residenti. Il *tax deferral*, pertanto, susciterebbe scarso interesse per quei contribuenti che risiedono in ordinamenti in cui vige il sistema di esenzione. La non tassazione del reddito di fonte estera nello Stato di residenza, infatti, si presenta sicuramente più vantaggioso del

---

<sup>(9)</sup> Sul concetto di *tax neutrality* si veda P. CHAPPEL, J. KAY, B. ROBINSON, *Which road to fiscal neutrality?*, Londra, 1990; C. DETKEN, *Fiscal policy effectiveness and neutrality results in a non-Ricardian world*, Francoforte, 1999; R.A. MUSGRAVE, *Criteria for Foreign Tax Credit*, in *Taxation and Operations Abroad*, Tax Institute Symposium, 1959; P.B. MUSGRAVE, *Sovereignty, Entitlement and Cooperation in International Taxation*, Brooklyn Journal of International Law, vol. XXVI, 2001, 1335-1356.

rinviarla in futuro. In tali Paesi, dunque, il fenomeno del ricorso artificioso a strutture societarie localizzate in Stati a regime fiscale privilegiato potrebbe essere fronteggiato per mezzo di misure alternative.

Per contro, gli Stati che mirano al raggiungimento della *capital export neutrality*, e che adottano il sistema del credito di imposta, strutturano il proprio sistema fiscale in modo tale che per i contribuenti residenti il livello di imposizione non incida sulla scelta di localizzazione (domestica o all'estero) dei fattori di produzione. Il soggetto residente che produce reddito all'estero, infatti, sconta lo stesso livello impositivo di un contribuente, anch'esso residente, che ritrae la totalità del proprio reddito all'interno del proprio Stato di residenza. In questo caso è evidente l'interesse dello Stato a ricondurre a tassazione il reddito prodotto all'estero. Ignorando, dunque, il velo societario, l'azionista residente che detiene il controllo in società stabilite in regimi fiscali privilegiati sconta lo stesso livello di imposta di quello che ha il controllo in società residenti nella stessa giurisdizione. Sotto questo profilo, la *CFC legislation* può essere concepita come strumento volto a raggiungere la neutralità fiscale, quanto meno con riferimento ai redditi per i quali essa trova applicazione<sup>(10)</sup>.

Dal punto di vista del socio, la convenienza a ricorrere a strutture societarie che consentano il differimento di imposta aumenta proporzionalmente alla differenza tra l'imposta dovuta nel proprio Stato di residenza e quella estera<sup>(11)</sup> e dipende principalmente dall'ammontare del reddito estero, dalla durata del differimento, dai tassi di interesse e dal livello di inflazione<sup>(12)</sup>.

---

<sup>(10)</sup> Secondo l'OCSE, op. cit. in nota 6, la *CFC legislation* della Nuova Zelanda non si propone finalità antielusive, ma mira ad eliminare il *tax deferral* generato dagli investimenti internazionali rispetto a quelli puramente interni.

<sup>(11)</sup> In proposito B.J. ARNOLD, *The taxation of controlled foreign corporation. An international comparison*, Canadian Tax Paper n. 78, 1986, 86 osserva che se l'investimento estero di un soggetto residente in uno Stato è soggetto ad un'aliquota straniera effettiva più elevata rispetto a quella domestica, il *deferral* non conferisce alcun beneficio. Ne consegue che il *deferral* assume significato quando nello Stato di residenza il reddito di fonte estera è soggetto ad imposte elevate.

<sup>(12)</sup> Le scienze economiche hanno elaborato diverse teorie a favore e contro il *tax deferral*, che non saranno approfondite in questa sede. Basti segnalare che secondo D. ROUSSLANG, *The benefits and costs of the deferral of US taxes on retained earnings of controlled foreign companies*, Economic Discussion Paper 5, US Department of Labor Bureau of International Labor Affairs, Washington D.C., 1990, il *tax deferral* incentiva l'investimento estero, produce un aumento della ricchezza complessiva globale, della crescita, dell'occupazione nonché del reddito nazionale e delle entrate fiscali. Il differimento

Nei paragrafi che seguono si illustreranno i modelli di *CFC legislation* esistenti all'interno degli ordinamenti degli Stati comunitari. Si darà evidenza ai diversi approcci da essi adottati per perseguire l'obiettivo di contrastare il differimento elusivo di imposta mediante l'artificioso ricorso a strutture societarie, sottolineando i punti di convergenza e divergenza esistenti.

---

dell'imposta, infatti, rappresenterebbe un incentivo fiscale e, in quanto tale, corrisponderebbe allo strumento migliore per incoraggiare l'investimento all'estero da parte delle imprese nazionali. Se uno Stato mira ad incoraggiare l'investimento all'interno del proprio ordinamento da parte di imprese straniere, gli incentivi fiscali che esso accorderebbe non raggiungerebbero i loro scopi laddove lo Stato di residenza dell'investitore applicasse misure che di fatto neutralizzano i benefici concessi e riconducesse a tassazione la base imponibile prodotta nello Stato della fonte. I sostenitori delle teorie contrarie al differimento di imposta, riconducibili in genere al concetto di *capital export neutrality*, ritengono che questo vada a danno dell'economia di un Paese, poiché stimola l'investimento estero a scapito di quello nazionale. Per evitare distorsioni, infatti, il reddito prodotto all'estero e quello di fonte domestica dovrebbero essere soggetti alla stesso livello di imposizione effettiva, indipendentemente dalla fonte di produzione. Si veda in proposito P.B. MUSGRAVE, *United States taxation of foreign investment income: issues and arguments*, Cambridge, 1969; J.T. LYNN, R.J. WIACEK, *Keep "deferral": U.S. shareholder should not be taxed on foreign corporation income before they receive it*, Washington, D.C., 1978; N.B. TURE, *Taxing foreign source income: the economic and equity issues*, New York, 1976.



## 3. I MODELLI DI CFC LEGISLATION IN EUROPA

### 3.1. Gli Stati dotati di CFC legislation

Una caratteristica comune di tutti i regimi CFC esistenti è la tassazione degli utili prodotti dalla cfc, e non distribuiti, in capo a tutti o determinati soci residenti, in proporzione alla quota di interesse da essi detenuto nella stessa.

A seconda delle modalità secondo cui la legislazione nazionale riconduce in capo al socio residente l'utile della cfc, è possibile distinguere due modelli:

1. *piercing the veil approach*;
2. *deemed distribution of dividends approach*.

In base al primo modello, la legislazione dello Stato di residenza del socio considera il reddito della società situata nello Stato a regime fiscale privilegiato prodotto direttamente dal socio. In sostanza, viene superato il velo societario e per mezzo di un modello di tassazione per trasparenza, i redditi conseguiti nello Stato a bassa fiscalità vengono direttamente imputati al socio, indipendentemente dall'effettiva distribuzione, e tassati in capo ad esso proporzionalmente alla quota di partecipazione detenuta.

Tra gli Stati dell'Unione europea, questo tipo di modello è in vigore in Danimarca, Estonia, Lituania, Francia, Regno Unito e Svezia. In genere in questi Stati, inoltre, l'ambito di applicazione della *CFC legislation* non comprende tra le cfc gli enti residenti all'estero considerati fiscalmente trasparenti dalla legislazione interna dello Stato di residenza del socio. Per questi enti, infatti, l'imputazione del reddito del soggetto partecipato in capo al socio opera in ogni caso e, dunque, non si pone il rischio di manovre elusive. Una volta che il socio abbia pagato nel proprio Stato di residenza le imposte per i redditi prodotti dalla cfc, la successiva ed eventuale distribuzione di dividendi da parte del soggetto controllato non è oggetto di seconda tassazione. In aggiunta, tutti gli Stati che adottano questo tipo di approccio concedono al socio un credito di imposta per l'eventuale imposta pagata dalla cfc nel proprio Stato sugli utili da essa prodotti.

Il secondo approccio, invece, riconduce ad imposizione in capo al socio i redditi confluiti nello Stato a regime fiscale privilegiato, considerando il reddito della cfc come una distribuzione di utili, a prescindere che la distribuzione di dividendi abbia effettivamente avuto luogo o meno.

Questo modello viene adottato da Finlandia, Germania, Portogallo e Spagna.

Come verrà meglio illustrato nel prosieguo, pur avendo incluso Finlandia e Portogallo tra i Paesi che adottano il *deemed distribution of dividend approach*, i sistemi ivi esistenti sono di tipo ibrido, presentando caratteristiche sia dell'uno che dell'altro. Tra i due modelli coesistenti, tuttavia, le caratteristiche del secondo sembrano essere prevalenti e, dunque, appare più corretto includerli in questo gruppo.

È possibile, inoltre, operare un'ulteriore classificazione in base al tipo di reddito prodotto dalla cfc e che è oggetto di imputazione. Gli Stati che prevedono una *CFC legislation* possono, infatti, adottare uno dei seguenti modelli:

1. *jurisdictional approach*;
2. *transnational approach*.

Gli Stati che adottano il primo modello di imputazione prendono in considerazione la cosiddetta “base territoriale del reddito” e, pertanto, assoggettano ad imposizione la controllante per tutti i redditi prodotti dalla controllata nel proprio Stato di stabilimento (fatte salve alcune categorie di reddito che, in base alla legislazione interna, possono essere soggette ad esclusione).

A questo gruppo appartengono: Estonia, Finlandia, Francia, Lituania, Portogallo, Regno Unito e Svezia. In queste giurisdizioni, infatti, la totalità degli utili prodotti dalla cfc è ricondotta a tassazione in capo al socio (proporzionalmente alla quota di partecipazione detenuta). Le poche eccezioni tassativamente previste si riferiscono alle categorie di reddito che non concorrono alla formazione della base imponibile e riguardano per lo più redditi prodotti all'estero derivanti dall'esercizio di talune attività di tipo industriale o commerciale.

In base al secondo modello, lo Stato di residenza del socio prevede che venga ricondotto in capo al socio, e conseguentemente soggetto ad imposizione, non già la totalità del reddito prodotto dalla cfc, ma soltanto quello realizzato dall'impresa estera all'interno delle categorie di proventi suscettibili di imputazione per trasparenza (e che in inglese viene definito “*tainted income*”). I redditi guardati con sospetto dallo Stato di residenza del socio, e dunque colpiti dalla normativa antielusiva in esame, riguardano

principalmente il cd. *passive income* e il cd. *base company income*. Questo tipo di approccio, già conosciuto da Stati Uniti e Canada<sup>(13)</sup>, è oggi adottato dalla Germania e dalla Spagna e, fino al 30 giugno 2007, dalla Danimarca. Dal momento che secondo questo approccio è rilevante il tipo di reddito prodotto dalla cfc, in genere gli Stati che lo adottano prescindono dalla localizzazione della controllata estera e dalla definizione di Stato a fiscalità privilegiata, ma si focalizzano sul livello di imposizione che colpisce il *tainted income*.

Nonostante la comunanza di scopo e la parziale coincidenza del modo in cui avviene il contrasto all'elusione (ossia attraverso l'imputazione del reddito della cfc in capo al socio residente), i due approcci appena illustrati perseguono obiettivi di *tax policy* parzialmente differenti. Il *jurisdictional approach*, infatti, contrasta il ricorso a strutture localizzate in paradisi fiscali senza guardare alla tipologia di reddito che confluisce nello Stato a regime fiscale privilegiato. Il *transnational approach*, invece, intende colpire la sottrazione da imposizione dei redditi ad elevata mobilità. In altre parole, mentre il primo è finalizzato a disconoscere l'utilizzo di giurisdizioni a bassa fiscalità, quando l'obiettivo del contribuente è elusivo, il secondo guarda esclusivamente a determinate categorie "sospette" di reddito estero<sup>(14)</sup>.

Si segnala, da ultimo, che la *CFC legislation* esistente in Ungheria non ricade in nessuno dei modelli sopra illustrati. Pur perseguendo lo stesso scopo di quelle in vigore negli altri Stati europei, essa ha un meccanismo di applicazione differente, che deriva dal trattamento fiscale dei dividendi di fonte estera diverso da quello degli altri Stati comunitari.

In genere, infatti, i dividendi percepiti dalle società ungheresi non concorrono alla formazione del reddito e sono dedotti dal risultato di esercizio per il computo della base imponibile<sup>(15)</sup>. Tuttavia, qualora i dividendi siano pagati da una società localizzata in una giurisdizione il cui livello di imposizione è nullo ovvero è inferiore di due terzi rispetto a quello ungherese, essi concorrono positivamente alla formazione del reddito del socio, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione al capitale da esso detenuta.

---

<sup>(13)</sup> OCSE, op. cit. in nota 6.

<sup>(14)</sup> P. VALENTE, *Controlled Foreign Companies (CFC)*, Milano, 2001.

<sup>(15)</sup> K. KURUCS-VARADI, K. TÓTH, *Recent Changes in corporate taxation in Hungary*, Bulletin for International Taxation, 5/2001, 193.

Differentemente dai modelli sopra illustrati, il reddito localizzato in uno Stato a regime fiscale privilegiato non viene figurativamente ricondotto in capo al socio, atteso che il prelievo fiscale sugli utili della cfc avviene al momento della effettiva distribuzione dei dividendi.

### 3.2. Gli Stati non dotati di CFC legislation

Gli Stati comunitari che non prevedono all'interno del proprio ordinamento una *CFC legislation*, in genere, contrastano il fenomeno del ricorso abusivo a strutture societarie localizzate in territori a regime fiscale privilegiato, in base alle disposizioni delle clausole antielusive generali interne. Questo tipo di approccio presenta contemporaneamente dei vantaggi e degli svantaggi.

Se da un lato, infatti, una clausola di portata generale e di ampio ambito applicativo consente di reprimere un maggior numero di comportamenti abusivi, dall'altro non risulta spesso efficace a contrastare alcune manovre elusive appositamente studiate. Inoltre, se è vero che l'assenza di una disciplina *ad hoc* solleva il contribuente da tutta una serie di adempimenti, è anche vero che gli oneri probatori imposti all'amministrazione finanziaria rendono spesso di fatto impossibile applicare la disciplina.

In Austria, per esempio, fu avanzata una proposta di *CFC legislation* nel 2001, ma la bozza presentata non fu mai oggetto di approvazione. Attualmente, pertanto, le disposizioni anti-cfc austriache rientrano nelle previsioni dell'art. 10, par. 4, del *Körperschaftsteuergesetz* (legge sull'imposta societaria), il quale prevede che si applichi il credito di imposta, anziché il metodo della *participation exemption*, al reddito derivante da strumenti finanziari esteri, se in base ad una serie di requisiti stabiliti dalla norma, emerge l'intento elusivo del contribuente. Di conseguenza, le remunerazioni pagate ad un socio austriaco in relazione alle partecipazioni detenute in una società localizzata in uno Stato a regime fiscale privilegiato e che ritrae *passive income*, non beneficiano del sistema dell'esenzione. Sebbene tale disposizione sia di tipo antielusivo, non consente di evitare il fenomeno del *tax deferral* sul reddito localizzato all'estero, come le *CFC legislations* esistenti.

La legislazione antielusiva belga prevede che il *passive income* di imprese residenti in territori a regime fiscale privilegiato sia tassato in capo al contribuente residente belga, a meno che non venga dimostrato che l'operazione intercorsa con l'impresa non residente sia motivata da ragioni finanziarie o economiche legittime, ovvero che dall'operazione sia derivata

la produzione di un reddito soggetto ad imposizione in Belgio<sup>(16)</sup>. Questa disposizione presenta delle caratteristiche molto simili alle *CFC legislations* degli ordinamenti che adottano il *piercing the veil approach*, ma non è richiesto che intercorra un rapporto di controllo o di partecipazione tra il contribuente residente in Belgio e l'impresa non residente, sicché l'ambito di applicazione della normativa belga è più ampio<sup>(17)</sup>.

Con riferimento alla legislazione vigente in Grecia, si segnala che nel 2002 è stata introdotta la legge n. 3091, che, pur non potendosi qualificare come *CFC legislation* in senso proprio, ha disciplinato il ricorso elusivo all'investimento in società *off-shore*. Essa prevede che le imprese residenti in Grecia non possono dedurre dalla propria base imponibile le componenti negative derivanti da operazioni intercorse con società *off-shore*<sup>(18)</sup>.

Da ultimo, la legislazione lussemburghese consente di contrastare il fenomeno del ricorso alle cfc, applicando i principi generali in materia di abuso del diritto e l'istituto della simulazione<sup>(19)</sup>. Di conseguenza, a seconda del singolo caso concreto, l'Amministrazione finanziaria potrà disconoscere le operazioni intercorse con la società controllata e riprendere a tassazione quei costi che hanno comportato l'indebita erosione di base imponibile, grazie al ricorso a costruzioni societarie prive di sostanza economica. La normativa è, tuttavia, di difficile applicazione, dal momento che l'onere della prova è posto a carico dell'Amministrazione finanziaria.

---

<sup>(16)</sup> Art. 344, comma 2, del *Code des impôts sur le revenu*.

<sup>(17)</sup> E. VON FRENCKELL, *National Report Belgium*, M. LANG, *CFC legislation: domestic provisions, tax treaties and EC law*, Vienna, 2004, 97 ss.

<sup>(18)</sup> G. MATSOS, *National Report Greece*, in M. LANG, op. cit. in nota 17, 281 ss.

<sup>(19)</sup> L. NOGUERA, A. STEICHEN, *National Report Luxembourg*, in M. LANG, op. cit. in nota 17, 409 ss.



## 4. I REQUISITI PER L'APPLICAZIONE DELLA CFC LEGISLATION

### 4.1. Lo status di socio

#### 4.1.1. La residenza

Come è stato sopra illustrato, l'obiettivo delle *CFC legislations* è quello di evitare il ricorso a strutture societarie in Stati a regimi fiscali privilegiati al solo fine di ottenere un differimento della tassazione degli utili in esse confluiti.

La definizione dell'ambito di applicazione della propria *CFC legislation* da parte di uno Stato deve, pertanto, guardare primariamente alle categorie di contribuenti a cui è rivolta, considerando quali soggetti potrebbero fare ricorso alle *base companies* per scopi elusivi.

Le *CFC rules* si applicano, innanzitutto, ai contribuenti considerati residenti in base alla legislazione interna dello Stato.

Come è noto, nella pluralità degli Stati la tassazione dei contribuenti residenti avviene su base mondiale e prevede l'assoggettamento degli stessi ad imposta su tutti i redditi ovunque prodotti, prescindendo dalla fonte di produzione.

Ragioni di equità impongono che i contribuenti che si trovano nelle stesse circostanze siano soggetti allo stesso obbligo contributivo (cd. *equità orizzontale*), così come che gli stessi assolvano la propria obbligazione tributaria in ragione della propria capacità contributiva (cd. *equità verticale*). Ne deriva che i contribuenti che abbiano prodotto lo stesso reddito devono essere trattati allo stesso modo, a prescindere dalla fonte domestica o estera del reddito.

La tassazione su base *worldwide* è anche determinata da ragioni di neutralità: un sistema fiscale che esenta il reddito di fonte estera costituisce un incentivo per i contribuenti ad investire all'estero. I sistemi basati sulla *capital export neutrality* mirano ad evitare questi fenomeni. Per contro, la *capital import neutrality* giustifica la tassazione del reddito di fonte estera diversamente da quello di fonte interna, al fine di consentire ai contribuenti residenti di agire nei mercati stranieri in concorrenza con i

non residenti<sup>(20)</sup>.

Dal momento che le *base companies* fungerebbero da contenitori reddituali per evitare l'imposizione nel proprio Stato di residenza, è perfettamente coerente con lo scopo delle *CFC legislations* l'applicazione della disciplina ai soli contribuenti residenti.

In tutti gli Stati analizzati le *CFC rules* sono conformi a questa impostazione e si applicano ai soli soggetti residenti<sup>(21)</sup>. Ne sono, pertanto, esclusi i contribuenti non residenti, i quali saranno eventualmente soggetti alla disciplina CFC nel proprio ordinamento di residenza. Le *CFC rules* si applicano, invece, anche nel caso in cui il soggetto residente detenga le partecipazioni rilevanti nella cfc per mezzo di una stabile organizzazione situata all'estero. Come è noto, la stabile organizzazione all'estero non costituisce un soggetto distinto rispetto alla casa madre a cui si riferisce e il reddito da essa prodotto nello Stato della fonte farà capo alla società nello Stato di residenza di quest'ultima.

È, tuttavia, interessante notare che, Svezia e Ungheria sono gli unici ordinamenti che prevedono l'assoggettamento delle stabili organizzazioni di imprese estere situate nel proprio territorio alla disciplina. Le regole svedesi, infatti, si applicano ai contribuenti che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata (la cui soglia sarà illustrata nel prosieguo) in un'entità straniera e che siano soggetti ad imposta in Svezia sul reddito derivante dalla suddetta partecipazione. Ne consegue che una società estera che possiede una stabile organizzazione in Svezia, ricade nell'ambito di applicazione della *CFC legislation* per i redditi afferenti la partecipazione detenuta per il tramite della stabile organizzazione stessa<sup>(22)</sup>.

In Ungheria, invece, come già illustrato in precedenza, la *CFC rules* operano sottoforma di concorso alla formazione del reddito dei dividendi pagati da società localizzate in territori a regime fiscale privilegiato (i quali, come sopra illustrato, sono normalmente deducibili dal reddito). Conseguentemente, i dividendi pagati a stabili organizzazioni in Ungheria

---

<sup>(20)</sup> B.J. ARNOLD, op. cit. in nota 11.

<sup>(21)</sup> Spesso questo requisito è espresso dal legislatore nazionale con la formula "soggetto ad obbligo fiscale illimitato", il che esclude i soggetti non residenti. Un esempio è la Finlandia.

<sup>(22)</sup> A. KÖHLMARK, *New CFC Legislation in Sweden*, Bulletin for International Taxation, 5/2004, 225; N. SHELTON, *Viking Holding companies - Denmark v Sweden*, Offshore investment, 147/2004, 31-33; C. BROKELIND, *Group Taxation and CFC Rules in Swedish Tax Cases*, Tax Notes International, 18 luglio 2005, 237-241.



da cfc scontano in capo alla società non residente lo stesso trattamento previsto per le società ungheresi<sup>(23)</sup>.

#### 4.1.2. Tipi di contribuenti

Dopo aver illustrato le ragioni per le quali la normativa antielusiva in esame si applica ai contribuenti residenti, occorre analizzare quali categorie, tra i contribuenti residenti, sono destinatari delle *CFC rules*. L'analisi delle legislazioni degli Stati comunitari dimostra che le *CFC legislations* esistenti si applicano, in generale, sia alle società che alle persone fisiche.

Come è stato sottolineato dall'OCSE<sup>(24)</sup>, infatti, non esisterebbero particolari ragioni per escludere le persone fisiche dall'ambito di applicazione della normativa CFC o per assoggettarle ad una disciplina differente, dal momento che tutti i contribuenti possono ricorrere alle costruzioni societarie artificiose che le *CFC rules* intendono contrastare.

In alcuni Stati, come ad esempio Danimarca, Germania, Portogallo e Regno Unito, sebbene la disciplina si applichi anche alle persone fisiche, esistono alcuni adattamenti o variazioni di calcolo che si rendono necessarie per il calcolo dell'imposta da imputare, in ragione delle differenze esistenti tra l'imposta sul reddito delle persone fisiche e quella sulle società. Nel presente lavoro, l'analisi dei requisiti e delle condizioni di applicazione della normativa è rivolta a queste ultime, sebbene i principi che si delinearanno siano applicabili - in linea generale - anche alle persone fisiche.

Occorre, tuttavia, notare che esistono delle eccezioni alla regola della onnicomprensività dei contribuenti residenti nell'ambito di applicazione della disciplina CFC.

La *CFC legislation* estone, infatti, si applica soltanto alle persone fisiche, non già alle società<sup>(25)</sup>. Ciò è dovuto al fatto che queste ultime non sono soggette ad imposta sugli utili, pertanto non avrebbe molto senso imputare il reddito delle cfc in capo a dei soggetti (seppur residenti), su cui lo Stato non esercita alcun prelievo. È, tuttavia, previsto che se una persona giuridica residente distribuisce dividendi (includendo le distribuzioni occulte di utili) relativi ad utili ricevuti da una cfc, detta

---

<sup>(23)</sup> B. LISZICZA, *National Report Hungary*, in M. LANG, op. cit. in nota 17, 303 ss.

<sup>(24)</sup> OCSE, op. cit. in nota 6, 62.

<sup>(25)</sup> E. UUSTALU, *National Report Estonia*, in M. LANG, op. cit. in nota 17, 173 ss.

distribuzione sarà soggetta all'imposta ordinaria sulle distribuzioni. Occorre ricordare che le persone giuridiche residenti sono tenute a dare evidenza in contabilità degli investimenti effettuati per mezzo delle cfc. In caso di mancata registrazione di operazioni attive e passive, sono previste sanzioni di carattere penale. La distribuzione di redditi della cfc non dichiarate e non soggette all'imposta dovuta per legge è soggetta a sanzioni amministrative.

In Ungheria, invece, l'ambito di applicazione della *CFC legislation* è limitato alle sole società residenti, includendo le società di capitali, le *partnerships* e le entità esenti da imposta. Non si applica, invece, alle persone fisiche.

Similmente, la legislazione francese non trova applicazione con riferimento alle persone fisiche. Tra i soggetti residenti destinatari della disciplina rientrano, infatti, le *personnes morales passibles de l'Impôt sur les sociétés*<sup>(26)</sup>.

Nel definire la tipologia dei contribuenti residenti soggetti alla *CFC legislation* si è detto che tutti gli Stati, salvo le eccezioni appena menzionate, includono nell'ambito di applicazione della normativa sia le persone fisiche che le società. Occorre, tuttavia, sottolineare che il termine “società” nel presente lavoro sarà utilizzato in senso ampio, riferendosi, oltre alle società di capitali, anche alle *partnerships* e agli enti di ogni tipo, a prescindere che il contribuente soggetto alla disciplina eserciti o meno attività di impresa nel territorio dello Stato, a meno che la singola disciplina dello Stato a cui si riferisca non preveda diversamente.

Le *partnerships*, pur se in alcune legislazioni non espressamente incluse tra i contribuenti soggetti alla disciplina, vi rientrano in via indiretta. Come ad esempio avviene nella *CFC legislation* tedesca<sup>(27)</sup>, esse ricadono nell'ambito di applicazione della normativa antielusiva nella misura in cui figurano quali soggetti interposti tra il socio e la cfc e, quindi, per effetto del principio di imposizione per trasparenza, nella misura in cui ne sono

---

<sup>(26)</sup> Vi rientrano, pertanto, gli enti dotati di personalità giuridica che esercitano un'attività commerciale, e dunque le società di capitali oltre che le *sociétés civiles professionnelles* (art. 206-3 del *Code Général des Impôts*). H. KABBAY, E. REAINGEARD DE LA BLETIÈRE, *National Report France*, in M. LANG, op. cit. in nota 17, 221 ss.

<sup>(27)</sup> F. STOCKMANN, *Controlled Foreign Corporations*, Darmstadt, 2001; A. RUST, *National Report Germany*, in M. LANG, op. cit. in nota 17, 255 ss; J.D. KRAMER, *German CFC Legislation's Tax Haven Trapdoor*, *Tax Notes International*, 15 agosto 2005, 619-621; P. ECKL, *The Tax Regime for Controlled Foreign Corporations*, *European Taxation*, 1/2003, 2-7.

soggetti i *partners* (persone fisiche o società).

Con riferimento agli enti non commerciali, invece, occorre osservare che, in linea generale, il mancato esercizio di un'attività di impresa non costituisce, in linea di principio, una valida causa di non applicazione della disciplina, poiché una siffatta esclusione si presterebbe ad ulteriori manovre elusive. Per non incappare nelle *CFC rules*, infatti, basterebbe semplicemente intestare le partecipazioni detenute nella cfc ad associazioni, fondazioni o *trust*. Occorre, tuttavia, notare che estendere a questi soggetti l'ambito di applicazione della *CFC legislation*, da un lato, appare coerente con le finalità antielusive della normativa, dall'altro, però, rischia di generare difficoltà di carattere applicativo. Il fatto che nella maggior parte degli ordinamenti gli enti che non esercitano attività commerciale non sono tenuti agli obblighi contabili tipici delle società di capitali, potrebbe comportare oneri amministrativi eccessivi per i contribuenti<sup>(28)</sup>.

L'inclusione degli enti non commerciali nel perimetro delle *CFC rules* da parte degli Stati può derivare dall'ampia formula impiegata dal legislatore nazionale per individuare i soggetti destinatari della normativa<sup>(29)</sup>, ovvero per vie mediate. La legislazione portoghese, ad esempio, non include direttamente gli enti che non esercitano in via principale un'attività d'impresa. Tuttavia, poiché la base imponibile dei suddetti enti è determinata secondo le stesse regole applicabili alle persone fisiche ed è effettuata facendo riferimento alle singole categorie dell'*Imposto sobre o rendimento das Pessoas Singulares* (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), atteso che le persone fisiche ricadono nell'ambito di applicazione della *CFC legislation*, gli enti non commerciali ne sono, pertanto, inclusi.

### 4.1.3. Lo status di socio

Ulteriore requisito richiesto dalle legislazioni degli Stati per l'applicazione delle *CFC rules* è il possesso di un "interesse qualificato" nella cfc.

Fatta eccezione per alcuni Stati, nella maggior parte degli ordinamenti

---

<sup>(28)</sup> OCSE, op. cit. in nota 6.

<sup>(29)</sup> Questo è il caso, ad esempio, della legislazione britannica, ove il legislatore utilizza il termine "*persons*", che include le persone fisiche, le società, le *partnership* ed ogni altra associazione di persone, nonché gli enti collettivi.

questo interesse coincide con il possesso dello *status* di socio. Come verrà meglio illustrato nel paragrafo successivo, alla luce delle già menzionate finalità della normativa in esame, le *CFC rules* si applicano a quel socio che si trova in una sorta di posizione dominante all'interno della compagine societaria, sicché la possibilità di ottenere l'indebito risparmio di imposta deriva dall'influenza che può esercitare sulle scelte della società. Tutti i soggetti che non sono materialmente in grado di influire sulle scelte della società, a rigore, non dovrebbero essere colpiti dalla normativa. La legislazione interna di ogni singolo Stato definisce variamente le soglie di partecipazioni qualificate che fanno scattare l'applicazione della disciplina e le modalità per il computo della stessa in base al livello di influenza che il singolo Stato ritiene "pericoloso". I soggetti che non si qualificano come soci, non avendo alcun interesse nella società e non potendo conseguire alcun vantaggio fiscale indebito dalla sua localizzazione nello Stato a regime fiscale privilegiato, non ricadono nell'ambito di applicazione delle *CFC rules*.

Esiste, tuttavia, un'eccezione alla regola appena illustrata. Come verrà meglio illustrato nel prosieguo, la legislazione inglese prevede che la *CFC legislation* si applichi ai soggetti che detengono un "*interest*" nella *cfc* e che non necessariamente coincide con il possesso di una partecipazione. Ciò fa sì che la normativa in esame si applichi anche ai creditori della società<sup>(30)</sup>. Una previsione in tal senso nasce principalmente dall'esigenza di contrastare situazioni in cui i soci di una *cfc* siano mere persone interposte in favore dei creditori e, nel caso in cui non si applicasse la *CFC legislation*, il beneficio del *tax deferral* andrebbe a vantaggio dei creditori stessi.

#### 4.1.4. L'interesse rilevante

È stato illustrato al paragrafo precedente che lo *status* di socio rappresenta, salvo eccezioni, uno dei requisiti per l'applicazione delle *CFC rules* in tutti gli Stati. È stato, inoltre, sottolineato che l'obiettivo comune delle *CFC legislations* comporta che l'ambito di applicazione della disciplina si concentri su quei fenomeni partecipativi che la legislazione del singolo Stato considera idonei a generare manovre abusive.

Dal momento che il *tax deferral* sui dividendi può essere ottenuto soltanto da coloro i quali possono deliberarne o meno la distribuzione, una caratteristica comune delle *CFC legislations* è quella di applicarsi ai soli

---

<sup>(30)</sup> OCSE, op. cit. in nota 6.

soci titolari di determinate partecipazioni “qualificate” nella cfc. Le soglie di qualificazione vengono singolarmente stabilite dagli Stati, i quali definiscono i tipi di rapporti interessati, i parametri di riferimento, gli strumenti rappresentativi del capitale rilevanti, nonché le modalità di calcolo delle stesse. Nella maggior parte dei casi le soglie che determinano l'applicazione delle *CFC rules* coincidono con quelle che conferiscono al socio residente il controllo della cfc, sia con riguardo alla partecipazione al capitale che ai diritti di voto detenuti dal socio residente. Il concetto di controllo rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina corrisponde in genere al possesso di una quota *almeno pari* (Finlandia, Germania, Spagna) o *superiore* (Francia, Lituania, Portogallo, Regno Unito) al 50% del capitale sociale della cfc e si riferisce sia al controllo diretto che a quello indiretto. La maggior parte degli Stati, inoltre, ai fini del computo della partecipazione, tiene in considerazione le partecipazioni detenute dalle parti correlate (Danimarca, Lituania, Regno Unito e Spagna). Lo scopo è quello di evitare la frammentazione fittizia e puramente formale delle quote di controllo, quando il potere decisionale è sostanzialmente concentrato nelle mani di un unico azionista.

È possibile individuare un primo gruppo di Stati che considera la sussistenza del controllo (diretto o indiretto) quale requisito per l'applicazione delle *CFC rules* e che, pertanto, colpisce esclusivamente i soggetti controllanti.

La *CFC legislation* francese<sup>(31)</sup> si applica alle persone giuridiche residenti che direttamente o indirettamente detengono una partecipazione superiore al 50% in una cfc. Ai fini del computo, si considerano rilevanti le azioni in società di capitali, le quote di società di persone ed entità similari (GEIE e *joint ventures*), i diritti patrimoniali e amministrativi detenuti in tali entità. I diritti di voto e quelli patrimoniali devono essere

---

<sup>(31)</sup> La legge 2004-1484 del 30 dicembre 2004, entrata in vigore il 1° gennaio 2006, ha riformato la precedente normativa CFC, tenendo in considerazione l'evoluzione interpretativa della giurisprudenza nazionale e comunitaria. Si segnala che in base all'art. 209B(1) del *Code Général des Impôts* il reddito delle stabili organizzazioni all'estero e delle società controllate non residenti si considera ricevuto dalla società francese il primo giorno del mese che segue il periodo di imposta della suddetta stabile organizzazione o della controllata, cosicché le nuove disposizioni hanno effetto dal 1° gennaio 2005. Maggiori chiarimenti sono contenuti nelle Istruzioni n. 4 H-1-07, *Bulletin Officiel des Impôts*, 16 gennaio 2007, n. 6. La legislazione rimasta in vigore fino al 31 dicembre 2005 prevedeva l'imputazione dei redditi prodotti dalla cfc in capo alla società residente qualora la stessa detenesse una partecipazione minima del 10% in un'entità localizzata in uno Stato a regime fiscale privilegiato.

determinati separatamente per ogni categoria di strumento finanziario detenuto.

Una disposizione antiabuso introdotta con la riforma del 2006 riduce la soglia partecipativa al 5% nei casi in cui più del 50% delle azioni dell'entità straniera sono possedute non già da un unico socio, ma da una pluralità di società residenti ovvero da enti stranieri direttamente o indirettamente controllati da una società francese<sup>(32)</sup>. Questa norma intende evitare il ricorso a forme di partecipazione in soggetti localizzati in territori a regime fiscale privilegiato, ma ai fini della sua applicazione e, se la cfc è quotata su un mercato regolamentato, l'amministrazione finanziaria deve dimostrare che le società francesi hanno agito congiuntamente al fine di evitare l'applicazione della *CFC rule*. La regola del 5% opera anche nel caso in cui la partecipazione superi la soglia del 50%, risultante dalla sommatoria delle partecipazioni detenute da soggetti che sono a loro volta controllati dal soggetto che detiene la partecipazione nella cfc.

La *CFC legislation* lituana si applica quando il soggetto residente detiene, direttamente o indirettamente, più del 50% delle azioni o dei diritti (opzioni) sui dividendi della cfc<sup>(33)</sup>. Rilevano per il computo anche le azioni e i diritti detenuti da parti correlate<sup>(34)</sup>, ma in ogni caso il soggetto controllante deve detenere nella cfc una partecipazione non inferiore al 10%. Il requisito del controllo deve essere verificato l'ultimo giorno del periodo di imposta (che coincide con l'anno solare sia per le persone

---

<sup>(32)</sup> B. GOUTHIERE, *French Anti-Abuse International Tax Legislation: Recent Development*, *European Taxation*, 11/2006, 514-521.

<sup>(33)</sup> J. BERNATONIS, *National Report Lithuania*, in M. LANG, cit. in nota 17.

<sup>(34)</sup> Le parti correlate, secondo la legislazione lituana, includono i soci dell'ente e i suoi amministratori, il coniuge e i parenti entro il quarto grado, così come i parenti entro il quarto grado del coniuge, e gli eredi testamentari di soci e amministratori, i membri del gruppo di società, i soci e gli amministratori di altro ente appartenente al gruppo, i parenti dei soci e degli amministratori di altri membri del gruppo. Sono, inoltre, incluse le società che detengono più del 25% delle azioni o dei diritti di voto di un'altra società, che hanno il potere di coordinamento delle decisioni sull'attività di altra società, che hanno assunto obbligazioni per conto dell'entità nei confronti di terzi, che hanno assunto obbligazioni della società nei confronti di terzi, che si sono obbligate a trasferire utili alla società o che hanno concesso ad altra società il diritto di utilizzare più del 25% delle proprie attività. Ancora, si comprendono le società in cui gli stessi soci o i loro parenti possiedono più del 25% del capitale dei due società, la stabile organizzazione di una società, nonché due società se una di queste ha poteri decisionali nell'altra.

fisiche che per le società).

La *CFC legislation* spagnola stabilisce che la società residente deve possedere, da sola o con parti correlate<sup>(35)</sup>, un interesse di almeno il 50% nella cfc<sup>(36)</sup>. La percentuale di partecipazione del 50% si riferisce al capitale, alle azioni, strumenti finanziari e diritti di voto nella cfc. Occorre notare che l'individuazione del controllo detenuto dalle persone fisiche residenti tiene conto anche delle partecipazioni detenute da parti correlate non residenti.

La disciplina antielusiva danese opera quando la società residente detiene, direttamente o indirettamente, più del 50% del capitale o dei diritti di voto della cfc<sup>(37)</sup>. Ai fini del computo si tengono in considerazione le azioni e i diritti di voto detenuti o controllati dalle parti correlate<sup>(38)</sup>, i

---

<sup>(35)</sup> La definizione di parti correlate è contenuta nell'art. 16.2 della *Ley del Impuesto sobre Sociedades* ed include le entità con i suoi partecipanti o i direttori (ed i loro familiari), due società che formano parte dello stesso gruppo societario per scopi contabili, una società e i suoi soci o amministratori (o i loro familiari) di un'altra società dello stesso gruppo, una holding che detiene almeno il 25% del capitale in un'altra società; due società il cui capitale è detenuto, direttamente o indirettamente, in misura non inferiore al 25% dagli stessi azionisti (o dai loro familiari), una società residente e la sua stabile organizzazione all'estero, una società non residente e la sua stabile organizzazione in Spagna, due entità che formano lo stesso gruppo di entità cooperative e due società di cui una controlla l'altra.

<sup>(36)</sup> J.M. ALMUDÌ CID, *National Report Spain*, in M. LANG, op. cit. in nota 17, 559 ss.; A. GARRIDO, *Anti-Avoidance Provisions in the Spanish Corporate Income Tax Act*, *Tax Planning International Review*, vol. 30, 4/2003, 10-15.

<sup>(37)</sup> Dal 1° luglio 2007 in Danimarca è entrata in vigore una riforma che ha modificato, *inter alia*, la normativa *CFC* precedentemente in vigore. La nuova disciplina si applica oggi anche con riferimento alle società controllate residenti in Danimarca. Tale modifica si è resa necessaria per uniformare la legislazione domestica al diritto comunitario, alla luce della sentenza della Corte di giustizia 12 settembre 2006 *Cadbury Schweppes* C-196/04. In precedenza il requisito del controllo si considerava soddisfatto qualora la società residente detenesse una partecipazione diretta o indiretta superiore al 25% del capitale sociale della cfc, ovvero controllasse, direttamente o indirettamente, più del 50% dei diritti di voto della stessa. Si veda sulla riforma N. SMITH, *The revised Tax Law proposal in Denmark*, *Tax Planning International*, European Tax service, 5/2007, 11; N. SMITH, *Recent Issues in Danish CFC Rules*, *Tax Planning International*, European Union Focus, 10/2006, vol. 8, 3; B. MØLL PEDERSEN, *New Tax Rules in Denmark - CFC Taxation and Countermeasures against Private Equity Funds*, *Bulletin for International Taxation*, 11/2007, 489-493.

<sup>(38)</sup> La legislazione danese considera parti correlate le società appartenenti allo stesso gruppo, i soci persone fisiche del soggetto controllante e il coniuge di quest'ultimo, i genitori, i nonni, i figli, i nipoti e i rispettivi coniugi.

voti e le azioni detenute da altri soci con i quali la società residente ha sottoscritto accordi per esercitare un'influenza dominante comune sulla cfc, e le azioni e i diritti di voto detenuti o controllati da fondazioni e *trust* stabiliti dalla società controllante, dalle società del gruppo, da soci persone fisiche e relative parti correlate, così come le azioni e i diritti di voto detenuti o controllati da fondazioni e *trust* che le stesse fondazioni e gli stessi *trust* abbiano eventualmente stabilito.

In questi ordinamenti, il socio che non detiene il controllo<sup>(39)</sup>, non avendo il potere di disporre del reddito della cfc a fini elusivi, non è soggetto all'applicazione della disciplina.

La Svezia è l'unico Stato che prevede l'applicazione delle *CFC rules* anche ai soci che detengono partecipazioni inferiori al 50%. La ragione di stabilire soglie partecipative inferiori potrebbe essere ricondotta all'esigenza di contrastare anche i fenomeni elusivi posti in essere da soggetti che, pur non detenendo il controllo, sono titolari di partecipazioni di una certa consistenza e il vantaggio derivante dalla non distribuzione degli utili sarebbe in ogni caso rilevante.

La legislazione svedese, infatti, non considera il controllo quale requisito di applicazione della *CFC legislation*, ma stabilisce che le *CFC rules* si applichino qualora al termine del periodo di imposta il soggetto residente in Svezia detenga, direttamente o indirettamente, da solo o con parti correlate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto della cfc<sup>(40)</sup>.

Esiste, infine, un ultimo gruppo di Stati il cui modello di *CFC legislation* si pone a metà tra il primo e quello svedese sopra illustrati, presentando contemporaneamente caratteristiche sia dell'uno che dell'altro. Requisito di applicazione è, infatti, il controllo della cfc in capo ad uno o più soggetti residenti. Verificatane la sussistenza, l'imputazione del reddito avverrà nei confronti dei soci che detengono partecipazioni inferiori al 50%.

La legislazione finlandese si applica se uno o più soggetti residenti detengono, singolarmente o congiuntamente, direttamente o indirettamente, almeno il 50% del capitale dell'entità non residente o la totalità dei diritti di voto, oppure se uno o più residenti hanno diritto a percepire almeno il 50% dei redditi dell'entità stessa. Se il requisito del

---

<sup>(39)</sup> Fatta eccezione per la disposizione antielusiva francese sopra illustrata.

<sup>(40)</sup> T. LEEGAARD, *Taxation of Corporate Shareholders in the Nordic countries: an assessment of the taxation of dividends and gains on shares in the light of the exemption regimes in Denmark, Finland, Iceland Norway and Sweden - part 2*, European Taxation 4/2007, 178-186.



controllo è verificato, l'imputazione degli utili avverrà nei confronti dei soci residenti che possiedano almeno il 10% del capitale della cfc o abbiano, ad altro titolo, diritto a percepire almeno il 10% dei redditi della stessa<sup>(41)</sup>.

Similmente, la *CFC legislation* tedesca trova applicazione se uno o più soggetti residenti in Germania, direttamente o indirettamente, congiuntamente o disgiuntamente, detengono più del 50% del capitale o dei diritti di voto della cfc<sup>(42)</sup>.

Al ricorrere di tale condizione, il reddito prodotto dalla società controllata è imputato a tutti i soci, indipendentemente dalla partecipazione detenuta.

Qualora non sia soddisfatto il requisito del controllo appena illustrato, e la cfc sia titolare di *passive investment income*<sup>(43)</sup>, la *CFC legislation* tedesca troverà comunque applicazione nel caso in cui il socio detenga una partecipazione diretta minima dell'10% nel capitale della cfc<sup>(44)</sup>. Se il suddetto *passive investment income* supera il 10% del reddito lordo complessivo della cfc o in ogni caso 62.000,00 euro, sarà oggetto di imputazione nei confronti dei soci che detengono una partecipazione minima dell'1% nella cfc.

La *CFC legislation* portoghese, come si diceva, è di tipo misto e potrebbe essere inquadrata sia nel secondo che nel terzo gruppo. Essa infatti trova applicazione alternativamente se il socio detiene:

- una partecipazione minima, diretta o indiretta, del 25% nel capitale sociale della cfc, ovvero
- una partecipazione minima, diretta o indiretta, del 10% nel capitale della stessa cfc, nel caso in cui più del 50% del capitale della stessa sia, direttamente o indirettamente, detenuto da soggetti residenti in Portogallo.

La legislazione britannica prevede l'applicazione della *CFC legislation* quando il soggetto residente detiene un interesse almeno pari al 25% degli utili prodotti dalla società non residente, considerando, a tal fine, anche i

---

<sup>(41)</sup> Si veda M. HELMINEN, *Finish International Taxation*, Helsinki, 2002.

<sup>(42)</sup> F. HAASE, *A closer look at Germany's CFC*, Tax Notes International, 8 luglio 2002, 207.

<sup>(43)</sup> Include il reddito che deriva dalla detenzione e dalla gestione di fondi, cambiali attive, titoli, azioni e strumenti simili.

<sup>(44)</sup> Ai fini del computo non si tengono in considerazione i diritti di voto, i diritti di godimento o i prestiti. Non rilevano le partecipazioni indirette, salvo quelle detenute attraverso le *partnerships*. F. STOCKMANN, op. cit. in nota 27, 15.

soggetti dello stesso gruppo<sup>(45)</sup>. È tuttavia richiesto che la cfc sia controllata da soggetti residenti in Regno Unito. Il concetto di controllo è definito alla sezione 755 D(2) del *Corporate Income Tax Act 1988* e, in sostanza, consiste nel potere di determinare che la società operi secondo le direttive del soggetto controllante o in virtù del possesso di partecipazioni al capitale o di diritti di voto della cfc o di altra società, oppure in virtù di altri poteri conferiti dall'atto costitutivo o dagli altri documenti che regolano la cfc o altra società. Inoltre, in seguito ad una modifica introdotta nel 2000, laddove il requisito del controllo testé menzionato non sia soddisfatto, è previsto che il controllo si considererà in ogni caso esistente se due soggetti detengono congiuntamente il controllo della società: l'uno, residente nel Regno Unito, deve avere un interesse nella società superiore al 40%; l'altro, invece, non residente nel Regno Unito, deve avere un interesse nella stessa società controllata compreso tra il 40% e il 55%.

Da ultimo, la *CFC legislation* ungherese, come sopra è stato accennato, si applica indipendentemente dalla percentuale di capitale detenuta dal socio residente. Verificata la condizione della residenza della cfc in uno Stato a regime fiscale privilegiato (e fatta eccezione per gli Stati che hanno concluso con l'Ungheria una convenzione contro la doppia imposizione), si applica il regime di tassazione dei dividendi distribuiti sopra illustrato.

## 4.2. La società estera controllata

Come è stato sopra illustrato, l'indebito risparmio di imposta che le *CFC rules* intendono contrastare può essere ottenuto facendo confluire artificiosamente il reddito imponibile in un soggetto distinto dal contribuente residente e sul quale, in mancanza di un collegamento rilevante con lo Stato della residenza, quest'ultimo non può esercitare la propria sovranità impositiva. I modelli di *CFC legislation* esistenti, alla luce di queste considerazioni, si applicano con riferimento a quelle entità

---

<sup>(45)</sup> Sections 747-756 e Schedules 24, 25 e 26 dell'*Income Corporation Tax Act 1988*. L'interesse, il cui significato è più ampio rispetto al termine "partecipazione", oltre ad applicarsi nell'ipotesi del controllo, è ravvisabile laddove un soggetto possieda o abbia il diritto di acquisire azioni o diritti di voto nella società non residente, di ricevere distribuzioni di utili ovvero abbia il potere di fare in modo che gli utili o i beni della società non residente siano utilizzati direttamente o indirettamente a proprio vantaggio. M. ULLAH, *National Report United Kingdom*, in M. LANG, op. cit. in nota 17, 618.

controllate dotate di soggettività passiva autonoma e distinta dal socio residente.

Nel panorama europeo non esiste una definizione uniforme per individuare quali soggetti costituiscono le entità controllate ai fini della normativa antielusiva. Tuttavia, le varie definizioni utilizzate dagli Stati sono tutte caratterizzate dall'essere così ampie che tendono a includere, nella sostanza, gli stessi soggetti.

Esiste, infatti, un primo gruppo di Stati che individua i soggetti controllati, in riferimento ai quali si applica la disciplina antielusiva, in base alla loro potenziale soggettività passiva al tributo in essi esistente, qualora fossero stati residenti nel proprio territorio.

L'art. 7 dell'*Aussensteuergesetz* tedesco, infatti, si riferisce a qualunque soggetto che sarebbe stato assoggettato all'imposta societaria tedesca qualora fosse stata ivi residente. Con tale formulazione, che necessariamente impone un rinvio alla norma che individua le categorie di soggetti cui si applica l'imposta societaria, si includono oltre le società, le associazioni, le fondazioni e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica. La *CFC legislation* danese in vigore fino al 30 giugno 2007 qualificava come cfc qualunque entità straniera che, se fosse stata residente in Danimarca, sarebbe stata ivi soggetta ad obbligo fiscale illimitato<sup>(46)</sup>.

La Finlandia è l'unico Stato che individua la cfc in base alla sua soggettività passiva potenziale nello Stato della fonte. È, infatti, previsto che possa qualificarsi come cfc ogni entità straniera che sia considerata autonomo soggetto di imposta nel proprio Stato di residenza, in base ad un'analisi da condurre caso per caso. Rientrano tuttavia nella definizione anche fondi, fondazioni, *trust* e la proprietà immobiliare situata all'estero di una persona defunta<sup>(47)</sup>.

Nella legislazione estone e in quella svedese l'individuazione della cfc avviene sulla base di criteri non già di tipo tributario, ma civilistico. La personalità giuridica dell'entità non residente in base alla legislazione dello Stato della fonte è, infatti, requisito per l'applicazione della normativa

---

<sup>(46)</sup> Alla data di stesura del presente lavoro, dalle fonti reperite, risulta che la disciplina in vigore dal 1° luglio 2007 ha superato la precedente definizione di cfc in base alla soggettività passiva di questa al tributo, ma non si conosce con esattezza la nuova formulazione della norma. B. MÖLL PEDERSEN, op. cit. in nota 37, sostiene che: "(...) *The regime now includes all financial subsidiaries in all jurisdictions, including subsidiaries in Denmark*".

<sup>(47)</sup> M. HELMINEN, *National Report Finland*, in M. LANG, op. cit. in nota 17, 195.

antielusiva dell'Estonia, mentre la legislazione svedese, definisce cfc qualsiasi organizzazione estera dotata, in base alla legislazione dell'altro Stato, di capacità giuridica e processuale e il cui patrimonio non è oggetto di libera disposizione da parte dei soci<sup>(48)</sup>.

Similmente, anche la *CFC legislation* francese contiene un riferimento alla personalità giuridica della cfc, ma la normativa antielusiva trova applicazione anche nei confronti delle stabili organizzazioni all'estero di società francesi, oltre che ai “*groupements*”. Atteso che quest'ultimo termine non è definito dal legislatore, in genere si interpreta come riferito a qualsiasi entità straniera dotata o meno di personalità giuridica, inclusi i GEIE, i *trust* e le società di persone. Inoltre, la formulazione della norma scelta dal legislatore della riforma del 2006 contiene anche il riferimento a soggetti quali “*organisme, fiducie ou institution comparable*”, cosicché rientrano nella definizione di cfc anche le partecipazioni in società fiduciarie e *trust*<sup>(49)</sup>.

La legislazione ungherese individua la cfc in base all'attività svolta, atteso che la definizione normativa si riferisce alle società costituite in base alla legge interna dello Stato estero in questione e qualsiasi altra entità che persegua uno scopo di lucro<sup>(50)</sup>.

Un altro gruppo di Stati (composto da Lituania e Spagna) prevede una definizione molto ampia, al fine di includere nell'ambito di applicazione della *CFC legislation* qualsiasi fenomeno organizzativo localizzato in Stati a regime fiscale privilegiato.

La *CFC legislation* lituana si riferisce genericamente a tutte le entità straniere di ogni tipo, applicandosi, così, ad ogni società o ente, dotato o meno di personalità giuridica, stabilito o altrimenti organizzato in uno Stato estero secondo la legislazione di quest'ultimo. Merita sin da ora sottolineare che nella definizione si comprendono anche le stabili organizzazioni all'estero di società lituane. La definizione spagnola contiene il termine generico “*entidad*”<sup>(51)</sup>, all'interno del quale ricadono le società di capitali, le società di persone, le fondazioni e le associazioni con o senza personalità giuridica.

La legislazione portoghese e quella inglese, da ultimo, ricorrono

---

<sup>(48)</sup> Capitolo 6, sezione 9 dell'*Inkomstskattelag* (Legge sull'imposta sul reddito).

<sup>(49)</sup> Si veda Editions Francis Lefebvre, *Paradis fiscaux et opérations internationales: mesures antiévasion, lutte contre le blanchiment, pays et zones à fiscalité privilégiée*, 2005.

<sup>(50)</sup> B. LISZICZA, op. cit. in nota 23, 307.

<sup>(51)</sup> Art. 107 *Ley del Impuesto sobre Sociedades*.

rispettivamente a termini quali “*sociedades*” e “*companies*” che evocano un riferimento al diritto civile.

Il termine impiegato dal Portogallo si riferisce alle sole società, dotate o meno di personalità giuridica, ma esclude *trust*, associazioni, fondazioni, stabili organizzazioni e altri enti di altro tipo<sup>(52)</sup>. Quello utilizzato dal Regno Unito, invece, non è definito dal legislatore. Al fine di colmare tale lacuna, l'*Inland Revenue* fa riferimento alla definizione contenuta nella *section 832(1)* del *Corporate Income Tax Act* del 1988<sup>(53)</sup>, la quale comprende le società, qualsiasi ente e associazione, ma (al pari della definizione portoghese) esclude le *partnerships*. Laddove fosse dubbio se l'entità straniera ricada nella definizione di “*company*”, a parere dell'*Inland Revenue*, sarà necessario riferirsi all'atto costitutivo e alla legislazione interna dello Stato estero.

Occorre, infine, evidenziare che in genere le stabili organizzazioni all'estero di società stabilite negli Stati che applicano la *CFC legislation* non vengono considerate cfc. Il principio di tassazione su base mondiale ed il fatto che la stabile organizzazione non costituisce un soggetto distinto dalla casa madre a cui fa riferimento comportano che il reddito prodotto all'estero dalla stabile organizzazione sia in ogni caso soggetto ad imposizione nello Stato della residenza, senza che sia necessario ricorrere a norme di tipo antielusivo.

Costituiscono, tuttavia, eccezioni a tale assunto le legislazioni francese, danese e lituana, secondo cui si considerano cfc rilevanti ai fini della disciplina anche le stabili organizzazioni all'estero di soggetti residenti nel loro territorio<sup>(54)</sup>.

Mentre l'inclusione delle sedi fisse d'affari nella *CFC legislation*, come si è sopra illustrato, deriva dalla definizione molto ampia di cfc, la scelta dei legislatori francese e danese risiede nella necessità di evitare abusi del

---

<sup>(52)</sup> R. BORGES, *National Report Portugal*, in M. Lang, op. cit. in nota 17, 527 ss.

<sup>(53)</sup> INLAND REVENUE, *Company Taxation Manual*, section 8212.

<sup>(54)</sup> Con specifico riferimento alla Danimarca, la precedente riforma fiscale introdotta il 31 maggio 2005 ha sostituito il tradizionale principio della tassazione *worldwide* con quello di territorialità (limitato). Di conseguenza le società residenti danesi non sono più soggette ad imposizione per i redditi prodotti all'estero dalle proprie stabili organizzazioni, salvo casi particolari. La stessa riforma, in base al nuovo principio, ha quindi esteso l'ambito di applicazione soggettivo della *CFC legislation* anche alle stabili organizzazioni. Si veda A.M. OTTOSEN, M. NØRREMARK, *Denmark: new joint taxation regime, territoriality principle and reduction of the corporate tax rate*, *Bulletin for International Taxation*, 11/2005, 471.

sistema di tassazione su base territoriale ivi esistente da parte dei contribuenti<sup>(55)</sup>.

### 4.3. La residenza della società estera controllata

È stato sopra evidenziato che le *CFC legislations* trovano applicazione nei confronti di soggetti stabiliti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Queste giurisdizioni sono generalmente definite con il termine “*tax havens*”, malgrado non esista una regola a livello internazionale che stabilisca dei criteri generalmente accettati che consentano di individuare gli Stati che possano essere definiti tali<sup>(56)</sup>. La loro individuazione, infatti, avviene attraverso la legislazione interna dei singoli ordinamenti e spesso in base a criteri non uniformi, che tengono conto di motivazioni di ordine politico, economico e diplomatico.

Un *tax haven* classico può essere considerato come una giurisdizione che si presta attivamente all'elusione delle imposte che sarebbero state altrimenti pagate negli Stati a fiscalità relativamente elevata<sup>(57)</sup>. Di solito la legislazione di un *tax haven* mira ad attirare il reddito che deriva dall'esercizio di attività svolte al di fuori del proprio territorio (*passive income*). Alcuni, ad esempio, offrono incentivi per attirare la ricchezza mobile delle multinazionali, altri invece forniscono o incoraggiano lo sfruttamento della propria legislazione per godere di forme di esenzione sul reddito di fonte estera, altri ancora stimolano lo stabilimento di *holding companies* (specie quando hanno una fitta rete di convenzioni internazionali) e sono meno sviluppati, così agiscono sul fattore fiscale per attirare investimenti all'interno del proprio territorio.

L'individuazione dello Stato a regime fiscale privilegiato da parte degli

---

<sup>(55)</sup> Differentemente dai sistemi di tassazione *worldwide*, infatti, i sistemi di tassazione su base territoriale prevedono l'imposizione del reddito nello Stato della fonte. Sia la Francia che la Svezia, pertanto, non assoggettano a tassazione il reddito prodotto all'estero.

<sup>(56)</sup> Una trattazione esauriente sul tema dei *tax havens* esula dallo scopo del presente lavoro. Si veda, pertanto, più diffusamente M. HAMPTON, *The offshore interface: tax havens in the global economy*, Basingstoke, 1996; A.S. GINSBERG, *International Tax Havens*, Durban, 1997; T.P. AZZARA, *Tax Havens of the World*, Houston, 1999; C. DOGGART, *Tax havens and their use*, London, 2002; D. CAMPBELL, *International Taxation of low-tax jurisdictions: high-tax jurisdictions*, Salzburg, 2007; D. CAMPBELL, *International Taxation of low-tax jurisdictions: low-tax jurisdictions*, Vol. I e II, Salzburg, 2007.

<sup>(57)</sup> C. GARBARINO, op. cit. in nota 1.

Stati avviene di solito secondo modalità differenti, a seconda che aderiscano al modello del *transnational approach* ovvero al *jurisdictional approach*. Come già evidenziato, il primo, guardando alla natura del reddito ricevuto dalla cfc, si incentra sul livello di imposizione esistente nello Stato della fonte, prescindendo dall'individuazione degli Stati a regime fiscale privilegiato. Questo regime si presterebbe maggiormente ad evitare il ricorso a controllate straniere al solo fine di evitare l'imposta su determinate categorie di reddito e troverebbe applicazione non già nei confronti dei *tax havens* classici, ma anche nei confronti di altre giurisdizioni che non ricadrebbero in questa definizione, ma dove esistono delle misure fiscali che favoriscono i fattori mobili.

La *CFC legislation* di questi Paesi si applica, infatti, non tanto quando il reddito è collocato in un territorio particolare, ma piuttosto quando il *tainted income* confluito nella cfc sia stato assoggettato nello Stato di quest'ultima ad imposte inferiori a determinate soglie. La *CFC legislation* spagnola si applica, infatti, quando il reddito della cfc sia assoggettato ad un'aliquota inferiore al 75% di quella vigente in Spagna<sup>(58)</sup>. Quella tedesca si applica quando l'aliquota estera sul *tainted income* è inferiore a 25%. Quella danese precedente la riforma in vigore dal 1° luglio 2007, invece,

---

<sup>(58)</sup> Occorre sottolineare che la *CFC legislation* spagnola non si applica con riferimento alle entità residenti all'interno dell'Unione europea, fatta eccezione per le entità cipriote e le holding lussemburghesi. L'aliquota societaria spagnola è del 32,5% fino al 31 dicembre 2007 e del 30% dal 1° gennaio 2008 (Fonte: IBFD). La soglia per l'individuazione dello Stato a regime fiscale privilegiato è dunque pari al 24,38% nel 2007 e del 22,5% dal 1° gennaio 2008. Si segnala che la Spagna, sebbene faccia parte degli Stati che adottano il *transnational approach*, è dotata di una *black list*, nella quale sono individuati gli ordinamenti con riferimento ai quali si presume, senza ammettere prova contraria che: (i) l'imposta ivi pagata su qualunque tipo di reddito da parte della cfc sia in ogni caso inferiore alla soglia prevista per la non applicazione della normativa antielusiva (e, quindi, da quest'anno, 22,5%); (ii) tutto il reddito prodotto dalla cfc si considera passive income; (iii) il reddito minimo annuale prodotto dalla cfc è pari al 15% del costo di acquisto della partecipazione sottostante. La suddetta *black list* (approvata con Regio Decreto 1080/1991 del 5 luglio 1991 e in vigore dal 25 luglio 1991), include in America: Anguilla; Antigua and Barbuda; Aruba; Bahamas; Barbados; Bermuda; Isole Vergini (UK e US); Isole Cayman; Dominica; Isole Falkland; Grenada; Giamaica; Montserrat; Antille Olandesi; Panama; Santa Lucia; St. Vincent e Grenadines; Trinidad and Tobago; Isole Turks e Caicos; the US Virgin Islands; in Europa: Andorra; Cipro; Gibilterra; Isola di Man e Isole del Canale; Liechtenstein; Lussemburgo (solo con riferimento al reddito prodotto da società soggette allo speciale regime per le holding); Principato di Monaco; San Marino; in Africa e Medio Oriente: Bahrain; Giordania; Libano; Liberia; Mauritius; Oman; Seychelles; Emirati Arabi Uniti; in Asia e nel Pacifico: Brunei; Isole Cook; Fiji;

quando il reddito dell'entità controllata era soggetto ad un'imposta inferiore al 75% di quella danese<sup>(59)</sup>.

Il “*jurisdictional approach*”, invece, trascura la natura del reddito e guarda allo Stato in cui il reddito è localizzato. All'interno di questo approccio, esistono principalmente due metodi per individuare il territorio a fiscalità privilegiata cui la *CFC legislation* si applica.

Il primo consiste nella compilazione di una *list*, che individua in maniera esaustiva gli Stati a regime fiscale privilegiato. In questo caso è possibile avere:

- a. la previsione di una soglia minima di imposizione con una *white list* che individua alcuni Stati con riferimento ai quali la *CFC legislation* non trova in ogni caso applicazione (Lituania, Svezia e Regno Unito); oppure
- b. la previsione di una soglia minima di imposizione e una *black list* con l'elenco degli Stati con riferimento ai quali la *CFC* trova invece sempre applicazione (Portogallo e Ungheria).

L'individuazione degli Stati cui la *CFC legislation* si applica presenta il vantaggio di fornire al contribuente e all'amministrazione finanziaria maggiore certezza sull'applicazione della normativa, ma richiede un costante aggiornamento e un notevole impiego di risorse da parte delle

---

Hong Kong; Macao; Isola Mariana; Nauru; Singapore; Isole Salomone e Vanuatu. L'art. 2 del menzionato decreto prevede, infine, che se uno dei suddetti Paesi conclude una convenzione sullo scambio di informazioni simile a quella OCSE, non sarà più considerato *tax haven*.

<sup>(59)</sup> L'aliquota dell'imposta societaria danese è fissata al 28%, per cui la norma antielusiva si applicava per quei redditi soggetti ad imposta inferiore al 21% (Fonte IBFD). Il reddito si considerava assoggettato a regime fiscale privilegiato anche nel caso in cui la *cfc* avesse concluso accordi con l'amministrazione finanziaria con riferimento all'aliquota applicabile ovvero alle modalità di calcolo della base imponibile (salvo i casi di *advanced ruling*). V. *Cirkulære* 29 maggio 1997, n. 82, par. 7.2.5.3. Il Ministero delle Finanze danese aveva, inoltre, chiarito che l'ammontare complessivo dell'imposta pagata comprendeva altresì eventuali ritenute prelevate da Stati terzi, di cui si sarebbe pertanto dovuto tenere conto per determinare il livello di imposte estere pagate dalla *cfc* (Parlamento Danese 2001, Progetto di legge n. 99, Supplemento 32, citato in J. RIX, *National Report Denmark*, in M. LANG, op. cit. in nota 17, 144). La disciplina *CFC* oggi in vigore ha esteso le previsioni antielusive anche alle società controllate residenti in Danimarca, per cui non rileva più la residenza della *cfc* in uno Stato a regime fiscale privilegiato. Le attuali condizioni di applicazione della normativa prevedono che più del 50% del reddito della controllata sia di natura finanziaria e che il 10% delle attività della stessa siano di tipo finanziario. Si veda sul punto N. SMITH, *The revised Tax Law proposal in Denmark*, op. cit. in nota 37; N. SMITH, *Recent Issues in Danish CFC Rules*, op. cit. in nota 37; B. MØLL PEDERSEN, op. cit. in nota 37.



autorità che dovranno costantemente monitorare i sistemi fiscali vigenti in tutto il mondo, con adeguata precisione.

Il secondo prevede la fissazione di una soglia basata su una percentuale dell'imposta domestica che la cfc dovrebbe pagare nel proprio Stato. Secondo quest'ultimo approccio, sarà di volta in volta necessario confrontare il livello di imposizione esistente nello Stato estero con quello in cui è residente il contribuente e se una certa soglia stabilita dal legislatore non è rispettata, allora la *CFC legislation* trova applicazione.

Secondo questo modello, il confronto può riferirsi:

- (i) all'aliquota nominale (Svezia)
- (ii) all'aliquota media effettiva (Finlandia) o
- (iii) all'ammontare di imposta estera pagata (Francia, Estonia).

Nel caso *sub (ii)*, tuttavia, possono sorgere difficoltà di tipo amministrativo e di calcolo, dato che è necessario determinare le aliquote per ogni anno e l'aliquota può variare anche a seconda del tipo di reddito che viene prodotto. Secondo il metodo *sub (iii)* si determinano con esattezza quali sono i benefici che la cfc ha tratto dall'aver stabilito la propria residenza in quello Stato, anche se viene stabilito un onere a carico del contribuente che dovrà calcolare l'imposta che la cfc avrebbe pagato se fosse stata residente nell'altro Stato (il reddito della cfc è infatti determinato utilizzando le norme sostanziali interne dello Stato del socio).

Spostando l'analisi ai singoli ordinamenti che adottano il *jurisdictional approach* osserviamo che il modello individuato nel primo gruppo *sub a)* è applicato da Lituania, Svezia e Regno Unito.

La *CFC legislation* lituana prevede che il reddito della cfc sia tassato in capo al socio se l'aliquota societaria della cfc è inferiore al 75% di quella lituana<sup>(60)</sup>. È prevista una *white list*<sup>(61)</sup>, compilata a cura del Ministero delle Finanze, in cui sono elencati gli ordinamenti con riferimento ai quali la *CFC legislation* non trova applicazione e le forme societarie estere che non beneficiano di trattamenti fiscali di favore. È, infine, prevista una *black list*, contenente un elenco di Stati per i quali non è prevista l'applicazione delle

<sup>(60)</sup> L'aliquota societaria vigente in Lituania è del 15%. È tuttavia prevista una sovrattassa del 3%, il che rende il prelievo effettivo pari al 18% (Fonte: IBFD).

<sup>(61)</sup> La *white list* include: Armenia, Austria, Bielorussia, Belgio, Canada, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Kazakistan, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Coreana, Repubblica Popolare Cinese, Repubblica Slovacca, Romania, Russia, Singapore, Slovenia, Sud Africa, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina.

*CFC rules*, ma di norme antielusive più rigorose.

La *CFC legislation* svedese individua gli Stati a regime fiscale privilegiato tra quelli in cui non è prevista alcuna imposta, ovvero in cui sia prelevata un'imposta inferiore al 55% dell'aliquota societaria svedese<sup>(62)</sup>. In ogni caso, la *CFC legislation* non trova applicazione nei confronti di società controllate residenti in uno degli Stati inclusi nella *white list*<sup>(63)</sup>, purché il

---

<sup>(62)</sup> L'aliquota societaria svedese è del 28% e dunque la soglia per l'applicazione della *CFC legislation* è pari a 15,4% (Fonte: IBFD).

<sup>(63)</sup> La *white list* include: *in Africa*: tutti gli Stati eccetto Gibuti, Liberia e Seychelles; *in America*: Argentina, Barbados, Belize (salvo per il reddito che non è soggetto a imposta sul reddito ordinaria in Belize), Bolivia, Brasile, Canada (salvo per il reddito derivante dall'esercizio di attività bancaria che non è soggetto ad imposta sul reddito ordinaria in Canada), Cile, Colombia, Costa Rica (salvo per il reddito che non considerato avere fonte in Costa Rica e non è pertanto ivi soggetto ad imposizione), Cuba, Repubblica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Isole Falkland, Guyana Francese, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Giamaica, Messico, Nicaragua, Panama (salvo per il reddito che non si considera avere fonte in Panama e non è pertanto ivi soggetto ad imposizione), Paraguay, Perù, Saint-Pierre e Miquelon, Suriname, Trinidad e Tobago, Stati Uniti, Uruguay e Venezuela; *in Asia*: tutti gli Stati, eccetto Bahrain, Brunei (per il reddito che non è soggetto a imposta sul reddito ordinaria in Brunei), Hong Kong (salvo per il reddito che non si considera avere fonte in Hong Kong e non è pertanto ivi soggetto ad imposizione, Libano (salvo per il reddito derivante dall'esercizio di attività bancaria, finanziaria e assicurativa), Macao, Maldive, Singapore (per il reddito derivante da attività bancarie, finanziarie e assicurative che non sono soggette a imposizione sul reddito ordinaria in Singapore), Thailandia (per il reddito derivante da attività bancarie, finanziarie e assicurative che non sono soggette a imposizione sul reddito ordinaria in Thailandia) e Emirati Arabi Uniti; *in Europa*: tutti gli Stati, salvo Andorra, Belgio (per il reddito dei centri di coordinamento e il reddito finanziario derivante dalle attività per le quali è stato ottenuto un *advance ruling* con riferimento al capitale), Isole del Canale, Cipro (per il reddito non soggetto ad imposta ordinaria in Cipro), Estonia (per il reddito derivante dalle attività bancarie, finanziarie e assicurative), Gibilterra, Islanda (per il reddito derivante dalle attività bancarie, finanziarie e assicurative non soggette a normale imposta in Islanda), Irlanda (per il reddito derivante dalle attività bancarie, finanziarie e assicurative), Isola di Man, Liechtenstein, Lussemburgo (per il reddito di determinate *captive insurance activities*), Principato di Monaco, Paesi Bassi (per il reddito dei gruppi di società finanziarie se per l'allocazione dei rischi finanziari), San Marino (per il reddito derivante dalle attività bancarie, finanziarie e assicurative non soggette ad imposta ordinaria in San Marino), Serbia e Montenegro (per il reddito derivante dalle attività bancarie, finanziarie e assicurative in Montenegro che non è soggetto ad imposta ordinaria), Svizzera (per il reddito derivante dalle attività bancarie, finanziarie e assicurative) e Turchia (per il reddito derivante dalle attività bancarie, finanziarie e assicurative non soggette ad imposta ordinaria in Turchia); *in Oceania*: Australia (salvo per il reddito derivante dalle attività bancarie, finanziarie e assicurative non soggetto ad imposta ordinaria in Australia), Hawaii e Nuova Zelanda.

reddito da esse prodotte venga ivi soggetto ad imposizione.

Il Regno Unito considera a regime fiscale privilegiato l'ordinamento in cui le imposte siano inferiori al 75% di quella britannica<sup>(64)</sup>. Le società situate in territori che non esercitano le loro prerogative fiscali in base al principio di residenza sono automaticamente considerate soggette ad un livello di imposizione inferiore. Esiste, inoltre, una *white list*, soggetta ad aggiornamento annuale, divisa in due parti. Una società che per tutto il periodo di imposta è residente e svolge attività di impresa<sup>(65)</sup> in uno degli Stati inclusi nella prima parte<sup>(66)</sup> è considerata in possesso delle condizioni necessarie per la non applicazione dalla CFC *legislation*. La stessa esclusione si applica alle società incluse nella seconda parte, a meno che non benefici di uno degli sgravi di imposta ivi individuati<sup>(67)</sup>.

---

<sup>(64)</sup> Con un comunicato stampa del 6 ottobre 1999, l'*Inland Revenue* denunciò le pratiche invalse tra alcuni territori a regime fiscale privilegiato di far scegliere opportunamente alle società localizzate nel proprio territorio l'aliquota d'imposta, al fine di consentire la non applicazione della normativa antielusiva. In particolare ci si riferiva a Guernsey, Jersey, Isola di Man, Gibilterra e Irlanda. Il *Finance Act 2000* ha, pertanto, stabilito che qualora una società non residente in Regno Unito paghi tributi locali pari o superiori al 75% della corrispondente imposta inglese, ma tali tributi sono riscossi in base a tali pratiche, tale società viene considerata automaticamente considerata come assoggettata ad un'imposizione ridotta ai fini della CFC *legislation*. Cfr. P. VALENTE, op. cit., in nota 14, 41.

<sup>(65)</sup> L'espressione "svolgere attività di impresa" in uno Stato significa ritrarre almeno il 90% del reddito della cfc da attività di impresa esercitata nel proprio Stato di residenza, la cui determinazione deve avvenire secondo gli standard contabili internazionali e trascurando i guadagni e le perdite di capitale. Il reddito inoltre deve essere considerato, in base alla legislazione interna dello Stato della cfc, come avente fonte in questo Stato e pertanto soggetto alla potestà impositiva di quest'ultimo (indipendentemente dal fatto che poi venga esentato). Il reddito di una società controllata non residente o di una stabile organizzazione estera di una cfc non è considerato avente fonte nello Stato della cfc. Ne deriva che una holding che ritrae più del 10% del proprio reddito dall'estero non si qualifica per l'esclusione dalla CFC *legislation*.

<sup>(66)</sup> La Parte Prima della lista include: Australia, Costa d'Avorio, Austria, Giappone, Bangladesh, Repubblica Coreana, Bolivia, Lesotho, Botswana, Malawi, Brasile, Messico, Canada, Nuova Zelanda, Repubblica Popolare Cinese, Nigeria, Colombia, Norvegia, Repubblica Ceca, Papua Nuova Guinea, Danimarca, Polonia, Repubblica Dominicana, Romania, Isole Falkland, Senegal, Fiji, Sierra Leone, Finlandia, Repubblica Slovacca, Francia, Isole Salomone, Gambia, Sudafrica (eccetto le *Homelands*), Germania, Spagna, Ghana, Swaziland, Honduras, Svezia, Ungheria, Trinidad and Tobago, Islanda, Zambia, India, Zimbabwe e Indonesia.

<sup>(67)</sup> Si riporta qui di seguito seconda parte della *white list* inglese, indicando accanto alla giurisdizione i soggetti che non si qualificano per l'esclusione: «*Argentina: - companies*

Al modello individuato *sub b)* appartengono il Portogallo e l'Ungheria. Il Portogallo prevede che la *CFC legislation* trovi applicazione con riferimento a quelle giurisdizioni in cui l'imposta societaria è nulla, ovvero

---

*obtaining exemption from tax on income from transactions, activities or operations carried on in, or from goods located in, tax-free areas in accordance with Law 19,640; Belgium: - companies which are regarded as Foreign Sales Corporations by the United States and which therefore qualify for reduced Belgian taxation, - companies approved under Royal Decree 187 of 30 December 1982 as coordination centres (as defined by the original Royal Decree or by subsequent amending laws); Brunei: - companies qualifying as "pioneer companies" under the Investment Incentives Enactment 1975; Bulgaria: - any company obtaining a tax benefit under free zone legislation; Chile: - companies obtaining exemption from tax under Law 16,441 of 1 March 1966 on income from property located in the Department of Isla da Pascua or from activities developed therein; Egypt: - companies outside the scope of Art. III of Law 157 of 1981 because they do not "operate in" Egypt; - Faroe Islands: companies deriving interest from Faroese financial institutions from which tax is deducted at source under Law 4 of 26 March 1953; Greece: - companies which have profits exempt from tax under Art. 6(2)(c) of Law 3843 of 1958 (profits from the operation of ships under the Greek flag), - companies having profits exempt from company income tax by virtue of Law 25/1975 of Art. 25 as replaced by Law 814/1978, Art. 28, or by virtue of Law 89/1967 as supplemented by Law 378/1968 (profits from shipping and associated activities); Ireland: - companies obtaining relief or exemption from tax under Chapter VI FA 1980 and as subsequently amended, - holding companies having income exempted from tax under Sec. 69 FA 1985; Italy: - companies operating within the Trieste Free Zone Financial and Insurance Centre; Kenya: - companies having income granted exemption from tax under paragraph 11 Schedule 1 of the Income Tax Act 1973; Luxembourg: - companies obtaining any special tax benefit under the Law of 31 July 1929, Decree of 17 December 1938, as amended or Grand Ducal Regulation of 29 July 1977 (holding companies), - companies carrying on any reinsurance business; Malaysia: - companies exempt from tax in accordance with Sec. 54A of the Income Tax Act 1967 (shipping), - companies subject to tax at 5% in accordance with Sec. 60A and 60B of the Income Tax Act 1967 (inward reinsurance and offshore insurance), - companies deriving dividends from a company or companies deriving income from one or more of the activities mentioned above, - companies obtaining a tax benefit under the offshore legislation relating to the Island of Labuan; Malta: - companies entitled to exemption or relief from tax under Sec. 11(2) of the Income Tax Act, - companies obtaining exemption from tax under Sec. 86 of the Merchant Shipping Act 1973, - companies obtaining exemption or relief from tax under Sec. 30 of the Malta International Business Activities Act 1988, - companies obtaining exemption or relief from tax under Sec. 18 of the Malta Freeports Act 1989; Morocco: - companies receiving a tax benefit under legislation relating to offshore financial centres; Netherlands: - companies which are regarded as Foreign Sales Corporations (FSCs) by the United States; Pakistan: - companies deriving royalties, commission or fees which are exempt from tax under paragraph 139, Part I, second Schedule, Income Tax Ordinance 1979; Philippines: - companies authorized under Presidential Decree 1034 or 1035, both of 30 September 1976, to operate an Offshore Banking Unit or a Foreign Currency Deposit Unit as defined in those decrees or the regulations thereto, - companies receiving interest on deposits with a Foreign Currency Deposit Unit, or other interest subject to the reduced rates of tax under Sec. 24(cc) of the National Internal Revenue Code; Portugal: - companies obtaining tax benefits under the legislation relating to free zones in Madeira and the Azores; Puerto Rico: - companies obtaining a tax benefit under any of the Industrial Incentive Acts in respect of income from designated service industries, - companies obtaining a tax benefit under Sec. 25 of the International Banking*

in cui l'aliquota applicabile è inferiore del 60% di quella portoghese<sup>(68)</sup>. La normativa antielusiva si applica in ogni caso con riferimento ai Paesi a regime fiscale privilegiato individuati in una *black list*. Similmente, la legislazione ungherese si applica con riferimento a quelle cfc stabilite in giurisdizioni in cui l'aliquota di imposta effettiva è inferiore ai due terzi di quella ungherese<sup>(69)</sup>, e in ogni caso con riferimento a quei Paesi inclusi nella *black list*<sup>(70)</sup>.

All'interno del secondo gruppo di Stati, secondo il modello indicato *sub (i)* si osserva che il riferimento all'aliquota nominale è previsto soltanto dalla Svezia, il cui regime di individuazione degli Stati a regime fiscale privilegiato è stato poc'anzi illustrato.

Al modello *sub (ii)* appartiene la Finlandia, la quale individua lo Stato a

---

*Centre Regulatory Act 1989 (international banking entities); Singapore: - any company obtaining tax concessions under Ministry of Finance Regulations pursuant to Secs. 43A, C-J of the Income Tax Act, - companies obtaining exemption from tax on the income of a shipping enterprise in accordance with Sec. 13A of the Income Tax Act, - companies obtaining relief from tax in accordance with Secs. 45 to 55 (international trade incentives) and 75 to 84 (warehouse and service incentives) of the Income Tax Act, - companies deriving dividends from a company or companies deriving income from one or more of the activities mentioned above; Solomon Islands: - companies having bank interest exempted from tax by Schedule 1(20) of the Income Tax Act (Chapter 61); Sri Lanka: - companies obtaining relief or exemption from income tax under any of the following provisions of the Inland Revenue Act (No. 28 of 1979), - Sec. 8(c)(iv) (foreign currency banking units), - Secs. 10(d) and 15(b) (income derived from approved bank accounts), - Sec. 10(e) (interest of newly resident companies), - Sec. 15(cc) (services rendered outside Sri Lanka), - Sec. 15(p) (re-export of approved products); Tanzania: - companies relieved or exempted from income tax under Sec. 15(1) or (1a) of the Income Tax Act 1973; Thailand: - companies obtaining a tax benefit under legislation relating to offshore banking units; Tunisia: - companies obtaining exemption from or reduction of tax under Law 76-63 of 12 July 1976 (financial and banking institutions dealing with non-residents); Turkey: - companies obtaining investment incentive allowances under Art. 8(9) of Law 5422 of 3 June 1949 and Chapter VIII of Law 202 of 19 February 1963, - companies obtaining export incentives under Art. 8(4), (6), (7), (8) or (10) of Law 5422 of 3 June 1949; United States: domestic International Sales Corporations as defined in Sec. 992(a) of the Internal Revenue Code 1954.*

<sup>(68)</sup> L'aliquota dell'imposta societaria portoghese è fissata nella misura del 25% (Fonte: IBFD).

<sup>(69)</sup> L'aliquota dell'imposta societaria ungherese è del 16% e, dunque, la *CFC legislation* trova applicazione nei confronti delle entità soggette ad aliquota inferiore al 10,66% (Fonte: IBFD).

<sup>(70)</sup> La *black list* ungherese è sostanzialmente identica a quella formulata dall'OCSE, ma con alcune differenze. L'Ungheria, infatti, include Bermuda, Isole Cook, Costa Rica, Cipro, Malaysia, Malta, Emirati Arabi Uniti, Hong Kong, Isole Cayman, Mauritius, Isole Salomone, St. Vincent, San Marino e Singapore. Dal 15 luglio 2003, sono state esclusi Honduras, Trinidad e Tobago, Nuova Caledonia e Salvador.

regime fiscale privilegiato per mezzo di un rapporto tra l'aliquota effettiva cui è soggetto ad imposizione il reddito della cfc nel proprio Stato e quella societaria finlandese. La *CFC legislation* troverà applicazione quando l'aliquota della cfc è inferiore ai 3/5 di quella finlandese<sup>(71)</sup>.

All'ultimo gruppo appartengono la Francia e l'Estonia. In Francia la determinazione degli Stati a regime fiscale privilegiato avviene attraverso un confronto tra l'imposta societaria effettiva o l'imposta sugli utili prelevata in capo all'entità straniera o alla stabile organizzazione all'estero, che deve essere inferiore di almeno il 50% di quella francese. Il confronto deve essere effettuato tra il carico fiscale effettivamente sopportato dall'entità straniera nel proprio Stato e quella che avrebbe subito nel caso in cui avesse operato in Francia<sup>(72)</sup>. Le *CFC rules* estoni, infine, trovano applicazione quando l'ammontare dell'imposta pagata dalla cfc è inferiore ai due terzi di quella pagata dai propri residenti<sup>(73)</sup>.

#### 4.4. La tipologia di reddito della cfc

Come più volte evidenziato nel presente lavoro, diversamente dagli Stati che appartengono al gruppo del *jurisdictional approach*, i Paesi che adottano il *transnational approach*, strutturano le proprie *CFC rules* in modo tale da colpire il *tax deferral* di cui il socio residente beneficerebbe ricorrendo alla società controllata, in relazione al *tainted income*. Tra gli Stati che appartengono a questa categoria sono stati individuati la Danimarca, la Spagna e la Germania. È, dunque, opportuno illustrare le tipologie di reddito prodotte dalla cfc e che saranno oggetto di imposizione in capo al socio.

Secondo la legislazione danese, condizione per l'applicazione della *CFC legislation* è la produzione da parte della società controllata di redditi di natura finanziaria per più del 50% del reddito imponibile, purché più

---

<sup>(71)</sup> L'aliquota societaria finlandese è fissata nella misura del 26%. Di conseguenza, oggetto di imputazione sono i redditi soggetti ad aliquota inferiore a 15,6% (Fonte: IBFD).

<sup>(72)</sup> Secondo le Istruzioni 4 H-1-07, *Bulletin Officiel des Impôts*, 16 gennaio 2007, n. 6, un regime impositivo straniero che preveda un regime di *participation exemption* su dividendi e *capital gain* simile a quello francese non è considerato di per sé un regime fiscale privilegiato.

<sup>(73)</sup> L'aliquota dell'imposta estone sulle distribuzioni di utili è del 22% (Fonte: IBFD).

del 10% delle sue attività nel periodo di imposta sia di natura finanziaria<sup>(74)</sup>.

Similmente, la legislazione spagnola prevede che al socio residente sia imputato il *passive income* e il *base company income* della cfc.

Il *passive income* comprende la proprietà immobiliare (affitti e plusvalenze), i dividendi, gli interessi e i *capital gain*. Non sono comprese le *royalties* e non rientrano nel calcolo del *tainted income* della cfc gli interessi dalla stessa percepiti se esercita attività finanziaria, né quelli percepiti da parti correlate non residenti in Spagna. Parimenti, non costituiscono *passive income* i dividendi percepiti dalla cfc in relazione a partecipazioni superiori del 5% in società che ritraggono più dell'85% dei propri utili dall'esercizio di un'attività commerciale, né le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali.

Il *base company income*, invece, include il reddito derivante dalla prestazione di servizi alle parti correlate che la legislazione spagnola considera residenti nel territorio dello Stato (non costituisce, infatti, *tainted income* quello derivante da operazioni con parti correlate non residenti nonché con parti non correlate residenti)<sup>(75)</sup>. Tuttavia, costituiscono eccezioni alla regola del *base company income* e le *CFC rules* non si applicano:

- quando più del 50% del reddito derivante da prestazioni di servizi della cfc è ottenuto da parti non correlate;
- quando il *base company income* deriva da servizi resi a parti correlate relativi ad attività di esportazione.

Con riferimento alla legislazione vigente in Germania, si osserva che generalmente il *passive income* comprende tutti i redditi non derivanti dall'esercizio di attività agricola e forestale, di produzione e vendita di beni e servizi, bancaria e assicurativa, nonché dall'attività di concessione e finanziamento di capitale straniero ad imprese tedesche che non producono, a loro volta, *passive income*. Sono previste delle eccezioni se le

---

<sup>(74)</sup> La precedente disciplina richiedeva, quale condizione di applicazione, la produzione di più del 50% redditi di natura finanziaria da parte della cfc, in misura superiore ad un terzo del risultato di esercizio e si consideravano redditi di natura finanziaria gli interessi, i dividendi, le plusvalenze e minusvalenze su partecipazioni, le plusvalenze e le minusvalenze su crediti e debiti, le *royalties*, nonché i proventi derivanti da contratti di *leasing* finanziario. Dalle fonti reperite, non è dato conoscere con esattezza a quali tipologie di reddito la norma intende riferirsi con la nuova espressione (in inglese “*financial assets*”).

<sup>(75)</sup> Si segnala che il riferimento del *base company income* a soggetti *non-arm's length* determina una sovrapposizione tra la *CFC legislation* e la disciplina del *transfer price*, ancora non ben chiarita in Spagna. Vedasi J.M. ALMUDÌ CID, op. cit. in nota 36.

attività sono esercitate per mezzo di una società intermedia che non abbia sufficiente sostanza economica. La categoria del *passive investment income*, per la quale si applica - come evidenziato in precedenza - un diverso calcolo ai fini della verifica della sussistenza del controllo, include il reddito che deriva dalla detenzione e dalla gestione di fondi, cambiali attive, titoli, azioni e strumenti similari<sup>(76)</sup>.

In virtù delle disposizioni introdotte dall'«*Unternehmenssteuerfortentwicklungsgesetz*», i dividendi e i *capital gain* derivanti dalla vendita di partecipazioni in una società non sono più considerati *passive income*. Di conseguenza, attualmente la categoria comprende soltanto interessi e *royalties*, ma la regola dell'imputazione del reddito della cfc non si applica se il *passive income* non supera 62.000 euro e il 10% del reddito lordo della società controllata<sup>(77)</sup>.

In tutti gli altri Stati che adottano il *jurisdictional approach*, essendo l'attenzione rivolta non già al tipo di reddito prodotto dalla cfc, ma agli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, le *CFC rules* prevedono l'imputazione in capo al soggetto residente di tutti i proventi conseguiti dalla cfc e che vengono determinati secondo la legislazione domestica dello Stato di residenza del soggetto controllante e, in genere, secondo le regole proprie dell'imposta sugli utili societari esistente nello Stato di residenza del socio. Come verrà illustrato oltre, la produzione da parte della cfc di determinate tipologie di reddito (che generalmente corrisponde a quello derivante dall'esercizio di un'attività economica effettiva, cd. *active income*) oltre una certa misura costituisce non già una condizione per l'applicazione delle *CFC rules*, come avviene negli Stati che adottano il *transnational approach*, ma piuttosto una causa di esclusione dall'applicazione della normativa in esame.

#### 4.5. L'imputazione dei redditi in capo al socio

L'imputazione del reddito della cfc (ovvero del suo *tainted income*, a seconda del modello di *CFC legislation* adottato dallo Stato) è ricondotto e soggetto ad imposizione in capo al socio, indipendentemente dalla sua

---

<sup>(76)</sup> Si veda F. HAASE, op. cit. in nota 42; J.D. KRAMER, op. cit. in nota 27; F. HAASE, *Structures with Controlled Foreign Companies in German International Tax Law*, Tax Planning International Review, vol. 31, 12/2004, 22-24.

<sup>(77)</sup> Sez. 9, *Aussensteuergesetz*.



effettiva distribuzione.

È stato illustrato in precedenza che l'imputazione del reddito avviene in genere secondo due modelli: il *piercing the veil approach* ovvero il *deemed distribution of dividend approach*. In entrambi gli approcci, l'imputazione avviene tenendo conto delle partecipazioni detenute direttamente ed indirettamente e al termine del periodo di imposta dell'entità controllata<sup>(78)</sup>. Inoltre, atteso che gli utili della cfc subiscono il prelievo nello Stato di residenza del socio, la successiva distribuzione di dividendi da parte della cfc non è soggetta ad imposizione.

La distinzione tra i due modelli è, tuttavia, rilevante, per due ordini di motivi. La riqualificazione del reddito prodotto dalla cfc da parte dello Stato di residenza del socio potrebbe, infatti, determinare conflitti di qualificazione e, quindi, problemi di applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni<sup>(79)</sup>. In secondo luogo, qualora il reddito venga assimilato ad una distribuzione di utili, e non operi la tassazione per trasparenza, il socio non potrà compensare le eventuali perdite della cfc con i propri risultati positivi. Problemi analoghi di compensazione delle perdite insorgono laddove il reddito della cfc sia assoggettato a tassazione separata in capo al socio<sup>(80)</sup>. In verità, malgrado la regola della compensazione delle perdite della cfc nel modello della trasparenza dovrebbe rappresentare la regola, le singole legislazioni nazionali prevedono discipline specifiche e particolari sul trattamento dei risultati negativi, per evitare ulteriori manovre elusive.

Di seguito si illustra la normativa degli Stati che adottano il *piercing the veil approach*, che - si ricorda - sono: Danimarca, Estonia, Francia, Lituania, Regno Unito e Svezia.

La *CFC legislation* danese, in seguito alla riforma entrata in vigore il 1°

---

<sup>(78)</sup> L'OCSE, op. cit. in nota 6, segnala la possibilità che insorgano difficoltà nell'attribuzione del reddito quando l'azionista detenga diverse classi di azioni. In tal caso sarebbe preferibile allocare il reddito sulla base della porzione di reddito che spetterebbe al socio nel caso in cui il reddito fosse distribuito al termine dell'esercizio sotto forma di dividendo. Se la cfc è tale soltanto per una parte del periodo di imposta, occorre verificare se è necessario imputare tutto il reddito conseguito. Nella maggior parte degli ordinamenti vige la regola secondo cui una volta appurato che la società estera è una cfc, allora tutto il reddito di quel periodo è oggetto di imputazione.

<sup>(79)</sup> Sui problemi di compatibilità delle *CFC legislations* e le convenzioni internazionali si veda bibliografia segnalata in nota 5, *supra*.

<sup>(80)</sup> Questo, ad esempio, accadeva nella *CFC legislation* francese, prima dell'entrata in vigore della riforma del 2006. Si veda *infra*.

luglio 2007, prevede l'imputazione di tutto il reddito complessivo prodotto dalla società controllata e non più del solo *tainted income*. La disciplina precedentemente in vigore stabiliva che il reddito della cfc fosse calcolato secondo le disposizioni dell'imposta societaria danese e che l'imputazione avvenisse come consolidamento obbligatorio di gruppo, con l'effetto che il soggetto residente e la cfc erano assoggettate alle disposizioni della tassazione consolidata. Tuttavia, le perdite prodotte dalle cfc potevano essere compensate unicamente con gli utili futuri della stessa e, dunque, non ne era ammesso il riporto indietro.

La *CFC legislation* estone, con riferimento alle perdite, stabilisce che la porzione di risultati negativi della cfc riferibili alla partecipazione del socio residente possono essere dedotte dal risultato positivo della stessa cfc nei sette anni successivi all'esercizio in cui dette perdite si sono verificate. L'ammontare eccedente la suddetta misura costituisce reddito imponibile e viene tassato come dividendi di fonte estera.

Con riguardo alla legislazione della Lituania, il decreto del Governo n. 517 del 12 aprile 2002<sup>(81)</sup>, emanato per stabilire le modalità di calcolo dell'imposta sul reddito prodotto dalla cfc e che è oggetto di imputazione in capo al socio residente, ammette la possibilità di dedurre dal calcolo del reddito della cfc (che avviene secondo le regole stabilite per l'imposta societaria lituana) le stesse componenti negative di reddito normalmente ammesse in diminuzione per i contribuenti residenti. Tuttavia, se il risultato è negativo, le perdite della cfc non possono essere compensate né con gli utili dell'entità controllante né con quelli della cfc stessa. Il reddito della cfc oggetto di imputazione è, infatti, sempre un *positive income*, salvo alcune eccezioni stabilite dalla legge. Ad esempio, non si qualifica *positive income* e non è oggetto di imputazione il reddito prodotto dalla cfc nell'esercizio di un'attività commerciale, se risultano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

- i. il numero di dipendenti della cfc è sufficiente ad assicurare l'esercizio dell'attività di quest'ultima nello stato in cui essa è costituita o altrimenti organizzata;
- ii. il risultato conseguito nel periodo di imposta dalla cfc deriva per un ammontare non superiore al 10% da fonti situate in Stati diversi da quello in cui è costituita o organizzata;
- iii. il risultato conseguito nel periodo di imposta dalla cfc deriva per

---

<sup>(81)</sup> *Valstbes Zinios*, 17 aprile 2002, n. 40-1497, che è stato riformulato con effetto dal 1° gennaio 2003.

oltre il 50% da operazioni commerciali poste in essere con soggetti diversi dalle parti correlate.

Il reddito derivante da attività commerciale è inteso come il reddito complessivo, ad eccezione degli interessi, delle remunerazioni per il lavoro dell'autore, dei canoni dei contratti di *leasing* finanziario, delle plusvalenze da rivalutazione dei beni e delle distribuzioni di utili (compresi i dividendi ricevuti da altre entità e i dividendi deliberati ma non ancora pagati a entità controllanti lituane).

Quando le tre condizioni sopra menzionate risultano verificate, al socio residente in Lituania sarà imputato soltanto il *passive income* della cfc.

Da ultimo si segnala che i dividendi deliberati, ma non ancora distribuiti, non sono ricompresi nella nozione di *positive income* imputabile, se congiuntamente detti dividendi:

- i. non eccedono il *positive income* del periodo di imposta precedente che è stato soggetto a tassazione (al netto delle deduzioni già effettuate);
- e
- ii. saranno distribuiti entro i cinque periodi di imposta successivi.

Se quest'ultima condizione non risulta soddisfatta, tutti i dividendi calcolati concorrono alla formazione del *positive income*.

La legislazione francese prevede che il reddito della cfc sia rideterminato secondo le disposizioni del *Code Général des Impôts*, al pari di una società residente, salvo alcune eccezioni. Occorre, tuttavia, fornire all'amministrazione finanziaria i seguenti documenti:

- conto dei profitti e delle perdite calcolati secondo le disposizioni francesi, unitamente al conto dei profitti e delle perdite presentato alle autorità locali dello Stato della cfc;
- un documento che descriva il modo in cui gli utili stranieri siano stati ricalcolati in base alla legislazione francese.

La predetta documentazione deve essere presentata anche quando il contribuente si trova in una delle condizioni che ammettono la disapplicazione delle *CFC rules*.

Fino al 31 dicembre 2005, gli utili della cfc erano oggetto di dichiarazione e tassazione separata. La riforma del 2006 ha sostituito questo regime, introducendo il cumulo dei redditi, consentendo così eventuali compensazioni delle perdite. Nel precedente sistema, infatti, le perdite prodotte dalla cfc potevano essere recuperate soltanto da quest'ultima e in base alle norme francesi; le perdite eventualmente realizzate dal soggetto francese non erano utilizzabili a favore degli utili della cfc. Secondo la nuova normativa, non è tuttavia ammessa la compensazione degli utili della società francese con le perdite della cfc, le

quali invece, possono essere riportate soltanto a certe condizioni.

Ai fini dell'imposizione della società controllante francese, occorre distinguere se il reddito imputato per effetto della *CFC legislation* deriva da una stabile organizzazione all'estero ovvero da una società. Nel primo caso, infatti, i redditi sono considerati utili di impresa, nel secondo, invece, *passive income*. La distinzione, che è stata inserita nell'art. 209B del Codice, è il frutto del recepimento, da parte del legislatore francese, di un'importante pronuncia giurisprudenziale<sup>(82)</sup>, secondo cui la definizione di "utili" nel testo delle Convenzioni internazionali (nel caso di specie si trattava della Convenzione Francia-Svizzera), non essendo definita nel trattato, deve essere interpretata ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del testo convenzionale<sup>(83)</sup>. Secondo i giudici francesi, gli utili attribuiti al socio residente in base alle *CFC rules* altro non sono che gli stessi utili prodotti dalla controllata residente nell'altro Stato contraente, la quale, a sua volta, non detiene un stabile organizzazione in Francia. L'imposizione degli utili della società controllata in capo al socio francese per effetto della *CFC legislation* era contrario all'art. 7, paragrafo 1, della Convenzione e le finalità antielusive della normativa non erano sufficienti a disapplicare le regole di attribuzione del reddito previsti dalle Convenzioni. Conseguentemente, e ai fini del rispetto dei testi convenzionali, occorre distinguere i seguenti scenari:

1. Gli utili prodotti da una stabile organizzazione all'estero di una società residente in Francia possono essere tassati in capo alla casa madre soltanto se la Convenzione applicabile consente espressamente l'applicazione della *CFC legislation* francese ed elimina la doppia imposizione che ne deriva per mezzo del credito di imposta. Negli altri casi e laddove opera il metodo dell'esenzione, le *CFC rules* francesi non operano.

---

<sup>(82)</sup> *Conseil d'Etat*, sentenza 28 giugno 2002, n. 232276.

<sup>(83)</sup> Si veda M.N. MBWA-MBOMA, *French Tax Review: Tax Treaties Trump French CFC Law, Court Reaffirms*, Tax Notes International, 9 giugno 2003, 1011-1012; E. BÉRENGIER, *French Administrative Supreme Court Holds that Tax Treaties Override French CFC Rules*, Tax Planning International Review, vol. 29, 8/2002, 3-5; P.Y. BOURTOURAUULT, M.N. MBWA-MBOMA, *French High Tax Court Confirms that the former France-Switzerland Tax Treaty Overrides the French CFC Legislation*, Intertax, 12/2002, 493-498; R. ANTHONY, *France-Switzerland Treaty Overrides CFC Legislation, French Court Says*, International Tax Report, ottobre 2002, 10-11; P. DIBOUT, *L'article 7 de la Convention Franco-Suisse Fait Obstacle à l'Imposition en France des Bénéfices d'une Société Suisse sur la base de l'Article 209B du CGI*, Revue de droit fiscal, 10/2001, 449-457.

2. Il reddito prodotto dalle società, invece, secondo l'amministrazione finanziaria, e che per effetto delle disposizioni antielusive si considera distribuito al socio residente, ricade nelle disposizioni dell'art. 21 delle Convenzioni, che prevede la tassazione esclusiva nello Stato di residenza del percettore, non potendo rientrare nelle previsioni dell'art. 10 in assenza di effettiva distribuzione del reddito<sup>(84)</sup>.

Secondo la legislazione britannica, gli utili della cfc sono computati nello stesso modo in cui sarebbero stati computati se la società fosse stata residente in Regno Unito, salvo alcune modifiche previste dallo *Schedule 24 Income Corporate Tax Act 1988* e stabilite al fine di prevenire comportamenti elusivi e di assicurare continuità e uniformità al computo degli utili imponibili, atteso che l'imputazione degli utili della cfc non necessariamente avviene in tutti i periodi di imposta<sup>(85)</sup>. Le perdite prodotte dalla cfc non sono ammesse in deduzione dal reddito del soggetto residente. Come verrà meglio illustrato al paragrafo successivo con riferimento alle cause di esclusione della *CFC legislation*, la normativa antielusiva britannica non trova applicazione se la cfc non abbia conseguito un utile minimo di £ 50.000 in dodici mesi. Conseguentemente, se il risultato fosse negativo, il reddito della cfc non sarà oggetto di imputazione in capo al socio. Tuttavia, atteso che la determinazione del reddito della società avviene in base alle norme inglesi, le perdite prodotte in un periodo di imposta possono essere compensate soltanto dalla cfc con i risultati positivi successivi dalla stessa conseguiti. In tal modo, dunque, le perdite saranno trasferite in capo al socio residente soltanto indirettamente, sottoforma di minori utili. Non è, invece, ammesso il riporto indietro delle stesse.

Spostando l'analisi sugli Stati che adottano il *deemed distribution of dividend approach*, si osserva, innanzitutto, che la *CFC legislation* danese prevedeva, ai fini dell'attribuzione del reddito finanziario prodotto dalla cfc in capo al socio residente, una speciale *deeming rule*. Il *passive income* della cfc veniva tassato in capo al socio sotto forma di dividendi e l'eventuale effettiva distribuzione di utili successiva (al pari del *capital gain* derivante

---

<sup>(84)</sup> Si tratta del recepimento di un'altra importante pronuncia giurisprudenziale: *Conseil d'Etat*, 21 gennaio 2001, n. 199543. Si veda J.P. SOLLBERGER, *L'Article 123bis: un dispositif en sursis?*, *Fiscalité Européenne et Droit International des Affaires*, 138/2004.

<sup>(85)</sup> INLAND REVENUE, *Corporate Tax Self Assessment Guidance Notes*, disponibili sul sito internet di *Her Majesty's Revenue and Customs* ([www.hmrc.gov.uk](http://www.hmrc.gov.uk)).

dalla cessione della partecipazione) era esente da imposta. In seguito all'entrata in vigore della riforma del 2007, l'imputazione riguarda non già il solo *passive income*, ma tutto il reddito prodotto dalla controllata<sup>(86)</sup>.

La legislazione vigente in Finlandia prevede che tutto l'utile netto della cfc venga rideterminato secondo le regole finlandesi al termine di ogni esercizio della cfc. Oggetto di imputazione in capo al socio residente sono sia l'*active* che il *passive income* e sono inclusi gli utili di una stabile organizzazione che la cfc dovesse eventualmente possedere in uno Stato terzo. Sono, invece, esclusi i dividendi ricevuti dalla cfc da altra società.

Con riferimento alle modalità di attribuzione del reddito, il sistema finlandese potrebbe essere assimilato al *deemed distribution of dividend approach* piuttosto che al *piercing the veil approach*. La legge finlandese si limita a stabilire, infatti, che il reddito attribuito costituisce reddito imponibile per il socio, senza espressamente qualificarlo in alcun modo. L'imputazione del reddito in capo al socio, a rigore, non potrebbe essere assimilata ad una distribuzione di dividendi, giacché, secondo la legislazione interna, si considerano dividendi soltanto le distribuzioni di utili deliberate dall'assemblea ordinaria, nonché le altre categorie reddituali espressamente definite tali. Tuttavia, non si potrebbe assimilare il sistema finlandese all'altro approccio, dal momento che la legislazione interna non ammette distribuzioni di dividendi da parte delle entità trasparenti, che sono tuttavia, ricomprese nell'ambito di applicazione delle *CFC rules*. Di conseguenza, classificare la legislazione finlandese tra gli Stati che adottano il modello della *deemed distribution of dividend* sembrerebbe più corretto<sup>(87)</sup>.

Ogni residente finlandese è soggetto ad imposta sulla porzione di utili della cfc corrispondenti alla quota di partecipazione detenuta, purché in ogni caso il socio - come sopra illustrato - detenga almeno il 10%. L'attribuzione avviene nel periodo di imposta in cui ha termine l'esercizio della cfc e, in mancanza, il reddito viene tassato seguendo l'anno solare.

---

<sup>(86)</sup> In base alle fonti reperite alla data di stesura del presente lavoro, non si conoscono con esattezza le regole previste, in seguito alla riforma, per l'imputazione del reddito, né si conosce il trattamento delle perdite. Secondo la vecchia disciplina, queste ultime erano prese in considerazione esclusivamente ai fini del computo del reddito imponibile complessivo della cfc, per verificare se la stessa beneficiasse di un regime fiscale privilegiato, e una porzione di esse era tenuta in considerazione, in proporzione alla partecipazione detenuta dal soggetto controllante, in sede di imputazione dei *deemed dividends*. Non era, invece, possibile compensarle con gli utili del contribuente residente.

<sup>(87)</sup> M. HELMINEN, op. cit. in nota 47.

Con riferimento alle perdite della cfc, la porzione delle stesse riferibile alla partecipazione del socio residente può essere portata in diminuzione dal reddito positivo della CFC nei cinque esercizi successivi a quello in cui dette perdite si sono verificate. A tal fine, il contribuente deve fornire un conto delle perdite nel periodo in cui queste si sono prodotte. La porzione di perdite della cfc di spettanza del socio non può essere dedotta da altri redditi del contribuente.

Anche la legislazione tedesca appartiene al modello della *deemed distribution*.

La determinazione del *passive income* (che si compone delle categorie di reddito sopra illustrate) oggetto di imputazione avviene secondo le disposizioni contabili e fiscali tedesche e al contribuente è concessa la possibilità di optare alternativamente per la tassazione in base al principio di cassa o di competenza.

I *deemed dividend* attribuiti al socio residente non godono della *participation exemption* normalmente applicabile ai dividendi, ma il reddito così imputato è sommato al reddito imponibile del soggetto controllante, può essere compensato con le perdite prodotte dallo stesso ed è tassato con la normale aliquota applicabile al contribuente. La successiva distribuzione di utili da parte della cfc beneficerà dell'esenzione in capo al socio percettore residente<sup>(88)</sup>. Nel caso in cui il socio sia una società, rimane una parziale doppia imposizione dal momento che la quota imponibile dei dividendi e pari al 5% sarà tassata. È, invece, ammessa la possibilità di beneficiare di un credito di imposta per le eventuali ritenute estere prelevate sulla distribuzione.

Con riferimento alla legislazione portoghese, si osserva che l'approccio di imputazione del reddito in vigore presenta le caratteristiche sia del *piercing the veil approach* che del *deemed distribution of dividend approach*, ma può essere meglio classificato tra gli Stati che adottano quest'ultimo. Il reddito della cfc, infatti, così come calcolato secondo la legislazione dello Stato della fonte (non già quella portoghese), è imputato al socio come utile netto distribuibile. È ammessa la possibilità di dedurre l'imposta estera pagata nello Stato estero sull'utile conseguito dalla società controllata e non quella eventualmente applicata nello Stato della fonte sui dividendi in uscita.

Non è ammesso, invece, il riporto in avanti o indietro delle perdite

---

<sup>(88)</sup> Sez. 8b(1) *Körperschaftsteuergesetz* (Legge sull'imposta sul reddito delle società); Sez. 3 no. 41 *Einkommensteuergesetz* (Legge sull'imposta sul reddito).

prodotte dalla cfc<sup>(89)</sup>.

Da ultimo, la legislazione spagnola, come in precedenza sottolineato, prevede che sia imputato al socio soltanto il *passive income* e il *base company income*, ma non è ammessa la compensazione dei risultati positivi e negativi di redditi appartenenti a categorie diverse. Ai fini del computo del reddito imputabile al socio, viene tuttavia preso in considerazione anche l'*active income* della cfc. Infatti, se questo risulta negativo (mentre una delle categorie che compone il *tainted income* è positiva), atteso che non è ammessa la compensazione delle perdite della cfc con il reddito del socio, il contribuente non è obbligato ad inserire nella propria base imponibile il reddito della cfc. In caso di perdite dell'entità controllata, è tuttavia ammessa la possibilità di ridurre il reddito imponibile entro il limite del valore della partecipazione detenuta. Se, successivamente, la cfc consegue utili, il socio deve includere nella propria base imponibile il valore di quella valutazione, ma entro il limite del valore di acquisto della sua partecipazione nell'entità straniera partecipata. Le perdite del socio possono, invece, essere compensate con il reddito positivo della cfc.

---

<sup>(89)</sup> F. DE SOUSA DA CÂMARA, *National Report - Portugal*, Cahiers de Droit Fiscal International, Vol. LXXXVib, 2001, 785.



## 5. LE POSSIBILITÀ DI DISAPPLICAZIONE

È stato in precedenza più volte sottolineato che di solito negli ordinamenti che adottano il *transactional approach*, che guardano principalmente al *tainted income* realizzato dal contribuente residente per mezzo della cfc, la produzione di determinate categorie di reddito costituisce una condizione di applicazione della *CFC legislation* interna. La disapplicazione della normativa antielusiva, pertanto, si verifica nel caso in cui il contribuente non soddisfi i requisiti per la sua applicazione. Tra gli Stati che adottano questo approccio, Danimarca e Spagna si conformano a questa impostazione. In Germania, invece, è previsto che l'imputazione del reddito della cfc non abbia luogo se il *passive income* della cfc non superi il 10% del proprio reddito complessivo e 62.000 euro<sup>(90)</sup>. Inoltre, a seguito di alcuni chiarimenti forniti dal Ministero delle Finanze<sup>(91)</sup> alla luce della pronuncia dei giudici comunitari sul caso *Cadbury Schweppes* (C-196/04), la normativa antielusiva tedesca non trova applicazione in relazione a società controllate stabilite in Stati membri comunitari, qualora il contribuente tedesco dimostri che dette controllate svolgono effettiva attività di impresa. A tal fine, occorre dimostrare una presenza attiva e durevole sul mercato, l'esistenza di personale dipendente sufficientemente qualificato per esercitare l'attività della cfc, il conseguimento di un profitto dalla suddetta attività e un adeguato rapporto tra la capitalizzazione e il valore aggiunto alla produzione.

Negli Stati in cui vige il *jurisdictional approach*, invece, esistono generalmente delle eccezioni alla regola generale dell'imputazione dei redditi della cfc, che guardano principalmente all'esistenza di un'effettiva

---

<sup>(90)</sup> Si segnala che fino al 2002 l'art. 9 del *Körperschaftsteuergesetz* prevedeva, come seconda condizione esimente, la possibilità che il contribuente dimostrasse che la società estera detenesse una partecipazione di almeno il 10% in una società il cui reddito fosse stato assoggettato ad imposta ad aliquota non inferiore al 25% nel proprio Stato di residenza. F. HAASE, op. cit. in nota 42, 209.

<sup>(91)</sup> Circolare 8 gennaio 2007, IV B 4 - S 1351 - 1/07.

sostanza economica della società localizzata nello Stato o nel territorio a regime fiscale privilegiato. Qualora, infatti, l'investimento in queste giurisdizioni sia determinato da valide ragioni economiche, di cui il contribuente deve fornire dimostrazione, e non sia sorretto esclusivamente da fini meramente elusivi, è ammessa la possibilità di disapplicare le *CFC rules*. Di seguito si illustrano le condizioni previste dalle normative degli Stati per la non applicazione della normativa antielusiva e che non sono già state esaminate nei precedenti paragrafi del presente lavoro.

La *CFC legislation* estone prevede la disapplicazione delle *CFC rules* se più del 50% del reddito dell'entità straniera è di natura commerciale, ossia deriva dallo svolgimento di un'attività volta alla produzione o allo scambio di beni, di servizi di trasporto, di servizi di comunicazione, di servizi turistici nello stato di residenza dell'ente, di trasporto e spedizione navale, nonché di servizi assicurativi da parte di una persona giuridica che detiene le necessarie autorizzazioni a tal fine.

In Finlandia alcune attività sono escluse dall'ambito di applicazione della normativa<sup>(92)</sup>. La *CFC legislation* non si applica alle società straniere se emerge che la cfc ritrae la maggior parte degli utili da attività di produzione di beni ovvero dall'esercizio, nel suo Stato di residenza, di attività di trasporto su navi. Le società che esercitano attività di vendita di beni e attività di *marketing* possono beneficiare dell'esclusione se, congiuntamente:

- l'attività della società trova sbocco principalmente nel proprio Stato di residenza; ed
- è rivolta a società che esercitano attività non incluse nelle previsioni delle *CFC rules*.

È, infine, previsto che la normativa antielusiva non si applichi se gli utili della società consistono prevalentemente in redditi corrisposti da una società appartenente allo stesso gruppo (principalmente interessi e dividendi), purché le società paganti risiedano nello stesso Stato e svolgano attività non ricompresa nel regime *CFC*.

Anche la legislazione francese consente di disapplicare la *CFC legislation* in base alla natura del reddito prodotto dalla cfc. È, infatti, previsto che le *CFC rules* non si applichino se il contribuente dimostri che la cfc svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, riferendosi, in particolare,

---

<sup>(92)</sup> M. HELMINEN, op. cit. in nota 47.

alla produzione e allo scambio di beni e servizi<sup>(93)</sup>. Pur in presenza di una struttura che svolga effettivamente attività di impresa, la disapplicazione della normativa antielusiva è subordinata alla dimostrazione, da parte del contribuente, che le operazioni svolte dalla cfc hanno un obiettivo diverso da quello fiscale qualora si verificano, anche disgiuntamente, le seguenti condizioni:

- più del 20% dei ricavi proviene da gestione di partecipazioni;
- più del 20% dei ricavi deriva da concessione di diritti immateriali;
- più del 50% dei ricavi proviene dalle attività sopra indicate e da servizi prestati tra le società del gruppo.

In ogni caso, le *CFC rules* non si applicano in relazione a cfc situate in Stati membri dell'Unione europea, salvo che la struttura sia puramente artificiale o sia unicamente finalizzata ad evitare le imposte francesi<sup>(94)</sup>.

La legislazione portoghese prevede che l'imputazione degli utili della cfc non si applichi se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

(i) almeno il 75% degli utili della cfc deriva dall'esercizio di attività agricola o industriale svolta nel territorio della cfc o dall'esercizio di attività commerciali con imprese non residenti in Portogallo; è tuttavia possibile che le attività commerciali siano intrattenute con società portoghesi, purché siano principalmente rivolte ad un mercato locale dello Stato in cui la cfc è residente;

(ii) l'attività principale della cfc non consiste in:

- a. operazioni bancarie tipiche, anche se non svolte da istituzioni di credito;
- b. operazioni assicurative, se il relativo reddito deriva dall'assicurazione di beni situati fuori dal territorio di residenza della cfc o soggetti non residenti nel territorio della cfc;

---

<sup>(93)</sup> La riforma del 2006 ha modificato le disposizioni precedentemente in vigore. Con riferimento all'esercizio di un'attività industriale e commerciale, era, infatti, previsto che la cfc destinasse la maggior parte della propria attività d'impresa effettiva al mercato locale. Questa espressione era stata oggetto di chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria francese (v. Istruzioni n. 4 H-3-98, *Bulletin Officiel des Impôts*, 30 aprile 1998, n. 83, par. 192-197), la quale aveva sostenuto che la *CFC legislation* non trovava applicazione se almeno il 50% del fatturato della cfc derivava da attività commerciali o industriali esercitate sul mercato locale. Il mercato locale si estendeva fino ai confini geografici dello Stato in cui la cfc era situata e poteva essere estesa ai territori più prossimi, in relazione alle caratteristiche del mercato. Erano, in ogni caso, escluse dal beneficio di questa estensione territoriale le cfc localizzate in Stati membri dell'OCSE (parr. 198-202).

<sup>(94)</sup> Istruzioni n. 4 H-1-07, *Bulletin Officiel des Impôts*, 16 gennaio 2007, n. 6.

c. operazioni relative alla gestione di partecipazioni e altri titoli, diritti di proprietà intellettuale o industriale, *know-how* e assistenza tecnica;

d. *leasing* di beni, eccetto beni immobili situati nel territorio di residenza della cfc.

La prima è quindi una condizione relativa agli utili, la seconda è relativa all'attività. In entrambi i casi, si nota, è richiesto in sostanza che gli utili della società estera siano costituiti principalmente da *active income*. È interessante sottolineare che se la cfc è una *base company* che svolge attività non rivolta principalmente al mercato del territorio in cui è residente, non vi è imputazione secondo la CFC se non svolge attività con un residente portoghese.

La disapplicazione della *CFC legislation* inglese è subordinata alla dimostrazione, da parte del contribuente, che uno dei seguenti cinque *tests* risulti soddisfatto<sup>(95)</sup>.

1. *Exemption Activities Test*. - La cfc è esclusa dall'applicazione della normativa antielusiva, se svolge attività commerciale. A tal fine occorre provare che la società estera sia dotata nel proprio Stato di residenza di infrastrutture e personale in misura appropriata rispetto al tipo di attività esercitata. Sono in ogni caso escluse le società che svolgono attività di investimento o di intermediazione, salvo le *holding* la cui funzione principale è quella di detenere controllate operative e il cui reddito deriva quasi interamente da tali controllate.

2. *De minimis exemption*. - La cfc è esclusa se gli utili da essa prodotti e calcolati secondo la legislazione fiscale del Regno Unito non eccedono £ 50.000, in un periodo di dodici mesi.

3. *Acceptable Distribution Policy*. - Le *CFC rules* non si applicano se il 50% degli utili è distribuito dalle controllate alle società madri del Regno Unito (la soglia sale al 90% se la società non è una società di *trading*) entro 18 mesi dall'esercizio ed è incluso nella dichiarazione dei redditi della società inglese.

4. *Public Quotation Exemption*. - Le *CFC rules* non si applicano qualora la società controllata estera sia posseduta per almeno il 35% da azionariato diffuso e le azioni siano quotate in un mercato regolamentato;

5. *Motive test*. - La normativa antielusiva non trova applicazione se, dalla verifica dell'esistenza della cfc o delle operazioni tra questa e il soggetto residente in Regno Unito, emerge che non sia derivata una

---

<sup>(95)</sup> P. VALENTE, op. cit. in nota 14.

riduzione delle imposte dovute all'erario inglese. Se, tuttavia, detta riduzione ha luogo, il *test* si considera superato se le ragioni principali dell'esistenza della cfc o delle suddette operazioni non sono quelle di conseguire tale riduzione.

La legislazione svedese prevede che il reddito delle entità straniere non si considera derivante da regimi fiscali privilegiati, se deriva dall'esercizio di attività di trasporto marittimo internazionale. Prerequisito è che il proprietario (*delägaren*), o altra persona giuridica straniera residente in uno Stato situato all'interno dello Spazio Economico Europeo e con cui il proprietario è in comunione di interessi (*intressegemenskap*), svolga attività di trasporto per mare. Una mera *holding* in Svezia con una controllata straniera soggetta a regime fiscale privilegiato, la quale svolga attività di trasporto marittimo internazionale, non si qualifica per l'esenzione<sup>(96)</sup>.

La normativa antielusiva lituana non trova applicazione se sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:

- il numero di lavoratori alle dipendenze della cfc è pari a quello ritenuto sufficiente all'esercizio dell'attività nello Stato in cui la società estera controllata è situata;
- il reddito della cfc prodotto nel periodo di imposta non deriva per più del 10% da fonti situate in Stati diversi ad quello in cui è situata; e
- il reddito della cfc prodotto in un periodo di imposta deriva per più del 50% da transazioni commerciali con parti non correlate.

Similmente, la *CFC legislation* ungherese non trova applicazione qualora sia dimostrato che la cfc abbia una sostanza economica effettiva. L'onere della prova è a carico del contribuente, salvo nel caso in cui la residenza dell'entità estera sia individuata in uno Stato con cui l'Ungheria ha concluso una convenzione contro le doppie imposizioni. Si segnala che l'espressione “sostanza economica effettiva” non è stata ancora oggetto di chiarimenti, ma in ogni caso non rilevano le ragioni del possesso della partecipazione da parte del contribuente<sup>(97)</sup>.

---

<sup>(96)</sup> M. DAHLBERG, *National Report Sweden*, in M. LANG, op. cit. in nota 17 592.

<sup>(97)</sup> B. LISZICZA, op. cit. in nota 23, ritiene che l'espressione “sostanza economica effettiva” possa riferirsi all'esercizio delle attività elencate al Commentario all'art. 1, paragrafo 16 del Modello OCSE.



## 6. L'ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

Gli Stati che prevedono all'interno dei propri ordinamenti una *CFC legislation*, dopo aver assoggettato ad imputazione e successiva imposizione in capo al socio residente i redditi prodotti dalla cfc, concedono al contribuente la possibilità di evitare la doppia imposizione sugli stessi redditi al momento della loro successiva distribuzione.

Nel presente paragrafo si illustreranno gli strumenti previsti dalle singole legislazioni degli Stati comunitari, al fine di evitare la doppia imposizione economica internazionale nelle *CFC rules*.

La legislazione danese precedente la riforma del 2007 prevedeva che il soggetto controllante poteva beneficiare del credito di imposta ordinario, spettante nella misura corrispondente al rapporto tra il reddito della cfc allocato in capo al socio danese e il reddito complessivo imponibile della cfc nel periodo di imposta di riferimento. Detto credito spettava al contribuente anche se l'eventuale convenzione esistente tra la Danimarca e lo Stato della cfc prevedeva l'eliminazione della doppia imposizione mediante un metodo alternativo<sup>(98)</sup>. Dal momento che i dividendi e i *capital gain* in base alla legislazione interna godono del regime di esenzione<sup>(99)</sup>, non concorrevano a formare il reddito della cfc oggetto di imputazione. Di conseguenza, il contribuente doveva ridurre il credito in misura corrispondente all'ammontare dei dividendi e delle plusvalenze della cfc. L'eccedenza poteva essere utilizzata nel periodo di imposta successivo. Similmente, nel caso in cui l'ammontare di imposte estere sugli utili della cfc eccedeva l'imposta danese sul reddito imputato al socio, era ammessa

---

<sup>(98)</sup> Occorre tuttavia segnalare che il *treaty network* danese, basato sul Modello OCSE, adotta per lo più il metodo del credito di imposta per eliminare la doppia imposizione internazionale. In alcune convenzioni sono comunque previsti il *tax sparing credit* o il metodo dell'esenzione con riferimento a determinati tipi di reddito. Nel caso in cui il metodo previsto dalla convenzione differisce da quello nazionale, il contribuente può avvalersi del metodo più favorevole.

<sup>(99)</sup> Sez. 33 D subsez. 1, *Double treaty or assessment of income tax act*.

la compensazione dell'eccedenza con l'imposta danese dovuta nei periodi di imposta successivi. Dalle fonti disponibili alla data di stesura del presente lavoro, non è dato conoscere se ed in che misura la riforma abbia modificato il metodo di eliminazione della doppia imposizione sugli utili della controllata soggetta a *CFC legislation*.

Il credito di imposta ordinario è anche il metodo previsto dall'Estonia per l'eliminazione della doppia imposizione sulle distribuzioni effettuate dalla cfc<sup>(100)</sup>. Pertanto, l'ammontare del credito non può eccedere l'ammontare di imposta nazionale che sarebbe stata pagata in Estonia in riferimento allo stesso reddito. Si applica, inoltre, il metodo della *per country limitation*, cosicché occorre calcolare il credito spettante in riferimento a ciascun ordinamento, senza possibilità di effettuare compensazioni. Il credito di imposta non si applica, tuttavia, per le imposte pagate dalla cfc in Stati terzi, salvo quelle relative ad eventuali ritenute che hanno colpito il reddito della cfc oggetto di imputazione in capo alla società estone. La successiva distribuzione di dividendi è esente nella misura in cui gli utili abbiano concorso a formare il reddito e a scontare la relativa imposta in capo al percettore<sup>(101)</sup>. La parte in eccesso costituisce, invece, reddito imponibile, similmente ai dividendi di fonte estera<sup>(102)</sup>.

Anche la legislazione finlandese elimina la doppia imposizione con il metodo del credito d'imposta<sup>(103)</sup>. La distribuzione dei dividendi da parte della cfc è soggetta ad imposizione nella misura in cui l'ammontare di utili distribuiti dal socio eccede quelli già inclusi nel reddito del contribuente finlandese residente nello stesso esercizio o nei cinque precedenti. L'eccedenza è considerata come un dividendo di fonte estera e beneficia dell'esenzione, secondo il trattamento ordinario previsto dalla legislazione interna. Detto regime di esenzione, però, non consente al contribuente di recuperare eventuali ritenute in uscita pagate nello Stato della fonte.

La legislazione francese opera una distinzione tra l'eliminazione della doppia imposizione:

1. al momento in cui sono tassati i redditi della cfc, e

---

<sup>(100)</sup> Art. 22(5), *Tulumaksuseadus* (Legge sull'imposta sul reddito).

<sup>(101)</sup> Art. 22(7), *Tulumaksuseadus* (Legge sull'imposta sul reddito).

<sup>(102)</sup> Art. 18(1), *Tulumaksuseadus* (Legge sull'imposta sul reddito).

<sup>(103)</sup> È previsto tuttavia che non siano accreditate le imposte locali, a meno che non sia stabilito diversamente dalla eventuale Convenzione applicabile. Il credito concesso è quello ordinario.



2. al momento della distribuzione dei dividendi<sup>(104)</sup>.

Nel primo caso, se gli utili sono tassati nello Stato estero, la doppia imposizione è evitata:

- compensando l'imposta estera con l'imposta pagata in Francia, purché le due imposte siano considerate dello stesso tipo<sup>(105)</sup>;
- compensando le ritenute prelevate sulla distribuzione di dividendi pagati nello Stato della cfc con l'imposta societaria francese; e
- esentando gli utili che risultano dai diritti posseduti da altra società francese soggetta all'art. 209 B sugli stessi utili.

Nel secondo caso, la società francese può compensare dal proprio reddito imponibile l'ammontare che ha ricevuto dalla propria controllata<sup>(106)</sup>.

La *CFC legislation* ungherese, che come si è visto prevede un regime di imponibilità dei dividendi pagati dalla cfc, subordina la concessione del credito per le imposte pagate dalla cfc all'esistenza di una Convenzione internazionale con lo Stato di residenza della società estera, in mancanza della quale il contribuente non può recuperare l'imposta pagata nello Stato della fonte. Nel caso detta Convenzione esista, è possibile accreditare unicamente quelle imposte straniere che siano ritenute equivalenti all'imposta societaria ungherese<sup>(107)</sup>. Siffatta disposizione limita enormemente i casi in cui il contribuente possa beneficiare del credito, atteso che sono numerose le imposte estere non riconosciute simili a quella vigente in Ungheria<sup>(108)</sup>.

Esiste, inoltre, un problema di (parziale) doppia imposizione con riferimento alle imposte pagate all'estero sui dividendi percepiti dalla società ungherese. In Ungheria, infatti, esiste un regime di *participation exemption*, sicché le eventuali ritenute in uscita prelevate dallo Stato della fonte sulla distribuzione di utili, non potranno essere dedotte. Al contribuente ungherese è, tuttavia, concesso di dedurre dal reddito le eventuali ritenute come spese di gestione della partecipazione.

La legislazione vigente in Lituania elimina la doppia imposizione dei

---

<sup>(104)</sup> Art. 209 B del *Code Général des Impôts*.

<sup>(105)</sup> Si ricorda che l'imputazione avviene in proporzione alla partecipazione detenuta nella cfc.

<sup>(106)</sup> Tale deduzione è, tuttavia, limitata all'ammontare dell'imposta che la società dovrebbe pagare in base all'art. 209 B.

<sup>(107)</sup> Sez. 28(3) del *Corporate Tax Act LXXXI* del 1996.

<sup>(108)</sup> Comprese le imposte prelevate sui centri di coordinamento belgi.

dividendi mediante il credito d'imposta ordinario. Se, tuttavia, gli utili provengono da uno Stato ad essa legato da una Convenzione contro la doppia imposizione e siano stati ivi tassati, l'imposta pagata nello Stato della fonte può essere dedotta dall'imposta lituana che colpisce il reddito della cfc oggetto di imputazione.

La legislazione portoghese riconosce un credito d'imposta per le ritenute alla fonte estere sugli utili distribuiti e fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta sui redditi dovuta in Portogallo e fino a concorrenza dell'ammontare delle imposte pagate sui redditi precedentemente tassati in capo al socio residente. Il credito non utilizzato può essere riportato in avanti per un massimo di cinque periodi d'imposta successivi.

La legislazione spagnola consente di dedurre dal reddito del contribuente residente:

- l'imposta societaria pagata dalla cfc sugli utili oggetto di imputazione;
- le ritenute pagate dalla cfc in Stati terzi in relazione al *passive income*;
- le imposte societarie o le ritenute prelevate dalle controllate della cfc che distribuiscono il *tainted income* se la partecipazione è uguale o maggiore al 5%;
- la sottostante imposta societaria che corrisponde ai dividendi effettivamente ricevuti una volta che le condizioni CFC siano soddisfatte;
- le ritenute sulla distribuzione del *tainted income* all'entità controllante residente in Spagna.

Per queste imposte, si applica il credito di imposta ordinario, secondo il modello della *per country limitation*. Per il socio persona fisica, invece, è ammesso un credito limitatamente alle ritenute operate sulla distribuzione del *tainted income* ad opera della cfc. La ragione del diverso trattamento risiede nel fatto che la legislazione spagnola non prevede un credito d'imposta per evitare la doppia imposizione economica internazionale per le persone fisiche e ciò induce gli investitori a ricorrere a società *holding* residenti per beneficiare del credito. Si segnala, inoltre, che non essendo previste norme di raccordo tra le *CFC rules* ed altre norme antielusive, quali il *transfer price* e la *thin capitalisation*, esiste il rischio di sovrapposizione tra le discipline e quindi di doppia imposizione, per la quale non è chiaro se si possa far ricorso all'istituto della *Mutual Agreement Procedure* prevista dalle Convenzioni<sup>(109)</sup>.

---

<sup>(109)</sup> J.M. ALMUDI CID, op. cit. in nota 36.

Il metodo del credito di imposta ordinario è anche utilizzato dalla legislazione svedese per eliminare la doppia imposizione sui dividendi pagati dalla cfc al socio residente<sup>(110)</sup>. L'imposta estera può essere portata in diminuzione dall'imposta sul reddito e, in caso di eccedenza, da quelle municipali, nel periodo di imposta in cui avviene l'imputazione. L'eccedenza può essere riportata nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il secondo<sup>(111)</sup>.

La legislazione tedesca prevede due metodi per eliminare la doppia imposizione sulla distribuzione di dividendi successiva all'applicazione della *CFC legislation*: la deduzione e il credito di imposta.

È, infatti, previsto<sup>(112)</sup> che le imposte sul reddito e sul capitale pagate sul *passive income* della cfc possano essere dedotte nel periodo di imposta in cui sono state imputate in capo al contribuente residente, o, in mancanza, nei successivi. Se la base imponibile del socio è negativa, ovvero l'ammontare delle imposte estere è superiore a quelle da versare in Germania, le imposte estere non sono prese in considerazione. La deduzione si applica con riferimento a ogni tipo di imposta effettuato sul reddito estero, incluse le eventuali ritenute prelevate da Stati terzi.

Alternativamente, il contribuente può scegliere di beneficiare del credito di imposta ordinario, ed è applicabile a tutti i prelievi fiscali a cui si applicherebbe la suddetta deduzione<sup>(113)</sup>.

Infine, anche la legislazione britannica prevede la concessione di un credito di imposta per l'imposta estera, calcolata assumendo che la cfc fosse soggetta ad imposta societaria nazionale sugli utili imponibili.

Con riferimento alle imposte assolute all'estero, poiché si assume che la cfc sia residente nel Regno Unito ai fini del loro computo, il credito di imposta include sia quello previsto dalle convenzioni, sia quello stabilito dalla legislazione interna, compreso quello per le imposte pagate in Stati terzi. Il credito si riferisce ad ogni tipo di prelievo, anche quello subito a livello locale, come le imposte cantonali svizzere, laddove queste si qualificano per il credito di imposta secondo le regole generali<sup>(114)</sup>.

---

<sup>(110)</sup> Art. 18 *Lag om avräkning av utländsk skatt* (Legge sul credito per le imposte pagate all'estero).

<sup>(111)</sup> Art. 21 *Lag om avräkning av utländsk skatt*.

<sup>(112)</sup> Art. 10, par. 1, *Aussensteuergesetz*.

<sup>(113)</sup> F. STOCKMANN, op. cit. in nota 27.

<sup>(114)</sup> INLAND REVENUE, *Corporate Tax Self Assessment Guidance Notes*, par. 5.5.3, v. nota 85.

Con riferimento alla successiva distribuzione di dividendi il paragrafo 4, Schedule 26 dell'*Income Corporate Tax Act 1988* consente di beneficiare di un credito di imposta; sulla cessione della partecipazione della cfc, il paragrafo 3 ammette la deduzione dell'imposta prelevata sui *capital gain*.

## 7. CONCLUSIONI

L'analisi delle *CFC legislations* svolta nel presente lavoro, pur se limitata al solo ambito comunitario, ha dimostrato che i sistemi tributari nazionali degli Stati membri sono indirizzati verso una convergenza dei modelli di imposizione, seppur con qualche fenomeno di divergenza nei meccanismi di funzionamento delle normative individuali, come evidenziato.

I fattori determinanti siffatto processo possono essere ricondotti a diversi ordini di ragioni.

Da un lato, infatti, il processo di globalizzazione e di internazionalizzazione dell'economia sembra rendere indispensabile l'adozione, da parte degli Stati, di un *corpus* di regole e principi comuni che governano i processi di integrazione economica e di cooperazione e che derivano dai costanti lavori, nonché dalle pressioni politiche, delle organizzazioni internazionali.

Dall'altro, le regole comuni della tassazione internazionale mirano non solo a garantire la neutralità del prelievo e a eliminare la doppia imposizione, derivante dai conflitti delle pretese impositive degli ordinamenti, ma anche a salvaguardare le entrate erariali.

È interessante notare che, sempre a livello europeo, le aree in cui esiste uniformità di normativa fiscale sono esclusivamente quelle disciplinate dalla legislazione comunitaria secondaria, la quale, tra l'altro, copre esclusivamente alcuni settori limitati dell'imposizione societaria (e soltanto uno di quella delle persone fisiche). Gli sforzi compiuti dalle Istituzioni europee, alla ricerca di raggiungere l'armonizzazione fiscale, non incontrano il *favor* degli Stati, i quali sono spesso impegnati a tutelare gelosamente le proprie rispettive sovranità impositive. Tuttavia, in materia di *CFC legislation*, sembra che pur in assenza di un Legislatore comune che imponga dall'alto il coordinamento, le diverse giurisdizioni si stiano evolvendo verso una disciplina uniforme.

A parere di chi scrive, sembra che la spinta che giunge dal basso scaturisca dalle finalità difensive che la normativa analizzata nel presente lavoro si propone. Quanto più aumenta la circolazione transfrontaliera del reddito, tanto più si sviluppano norme mirate a regolarne il flusso e a

preservare la riduzione del gettito<sup>(115)</sup>. Si è illustrato che le *CFC legislations* partono da un sistema di requisiti di applicazione comuni, per reprimere lo stesso fenomeno: un'entità estera, la sussistenza di un'influenza dominante da parte del soggetto residente, una giurisdizione a bassa fiscalità, la collocazione della ricchezza in questo ordinamento. Ebbene, ricorrendo dette condizioni, le norme interne invertono il flusso del reddito espatriato ed impediscono l'erosione "ingiustificata" (a parere degli Stati) delle basi imponibili. Il tutto prende le mosse dall'abuso, ossia dalla volontà di ottenere un vantaggio altrimenti indebito mediante la creazione artificiosa delle condizioni per ottenerlo. Non a caso le *CFC rules* vengono disapplicate qualora si dimostri la presenza di contenuti economici reali, di fronte ai quali emerge che l'intenzione del contribuente non era quella di approfittare "illegittimamente" del regime impositivo più favorevole dell'altro Stato.

La normativa italiana, che non è stata oggetto di analisi nel presente lavoro, si presenta perfettamente in linea con i modelli esistenti negli Stati comunitari. Seppur con le dovute differenze del caso, segue uno schema comune, prevede condizioni di applicazione comuni, individua la residenza della struttura societaria artificiosa sulla base di criteri comuni, riconduce il reddito delocalizzato in capo al soggetto residente secondo un modello comune e consente, infine, la disapplicazione della normativa al ricorrere di esimenti comuni. Sebbene lo studio delle legislazioni degli altri Stati è spesso uno strumento utile per individuare le eventuali lacune esistenti nel proprio, di fronte al quesito se è possibile migliorare la *CFC legislation* italiana si potrebbe ribattere domandando se detto miglioramento deve essere inteso dal punto di vista del contribuente ovvero dell'erario.

È chiaro, infatti, che norme rigide, ben strutturate e semplici riducono gli spazi di manovre elusive, ma è anche vero che l'imposizione di oneri eccessivi in capo ai contribuenti finisce per dissuaderli dall'investire all'estero.

Probabilmente, il più efficace strumento per disincentivare la fuoriuscita della ricchezza, se questo è l'obiettivo dello Stato, sarebbe quello di aumentare l'appetibilità del contesto giuridico interno in cui le imprese si trovano ad operare, per indurle spontaneamente a restare,

---

<sup>(115)</sup> S. CIPOLLINA, *CFC Legislation e abuso della libertà di stabilimento: il caso Cadbury Schweppes*, Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze, 1, 2007, pt. 2, 13-2; si veda anche S. CIPOLLINA, *I confini giuridici nel tempo presente. Il caso del diritto fiscale*, Milano, 2003.

anziché impedir loro di andare all'estero<sup>(116)</sup>. Infine, non devono essere trascurati gli attacchi che le CFC rules stanno di recente subendo, con riferimento ai conflitti con il diritto comunitario e convenzionale, che sembrano rappresentare piuttosto, sotto un'altra prospettiva, una forma di abuso da parte degli Stati<sup>(117)</sup> e, allo stesso tempo, di tutela per i contribuenti.

Tuttavia, è difficile prevedere cosa ne sarà di siffatte normative: potrebbero essere oggetto di regolamentazione a livello sovranazionale, così come potrebbero essere destinate al tramonto. Sembra, infatti, molto arduo trovare il giusto compromesso tra l'esigenza di proteggersi dalla concorrenza fiscale internazionale e dai fenomeni di *free riding* dei contribuenti, e quella di rispettare le norme internazionali che limitano la sovranità degli Stati.

---

<sup>(116)</sup> S. CIPOLLINA, *CFC Legislation e abuso della libertà di stabilimento: il caso Cadbury Schweppes*, op. cit. supra; W.G. RINGE, *No Freedom of Emigration for Companies?*, *European Business Law Review*, 2005, 621-642.

<sup>(117)</sup> Si veda il contributo di L. RAO, F. WASSERMAYER e M. LANG in *Abusive Application of International Tax Agreements*, IFA Congress Seminar Series, vol. 25b, L'Aja, 2001.





## BIBLIOGRAFIA

R. ANTHONY, *France-Switzerland Treaty Overrides CFC Legislation*, *French Court Says*, International Tax Report, ottobre 2002, 10-11.

B.J. ARNOLD, *General Report on Subject II: Limits on the use of low-tax regimes by multinational businesses: current measures and emerging trends*, Cahiers de droit fiscal international, Vol. LXXXVIIb, L'Aja, 2001.

B.J. ARNOLD, *The taxation of controlled foreign corporation. An international comparison*, Canadian Tax Paper n. 78, 1986, 86.

T.P. AZZARA, *Tax Havens of the World*, Houston, 1999.

E. BÉRENGIER, *French Administrative Supreme Court Holds that Tax Treaties Override French CFC Rules*, *Tax Planning International Review*, vol. 29, 8/2002, 3-5.

P.Y. BOURTOURAUULT, M.N. MBWA-MBOMA, *French High Tax Court Confirms that the former France-Switzerland Tax Treaty Overrides the French CFC Legislation*, *Intertax*, 12/2002, 493-498.

C. BROKELIND, *Group Taxation and CFC Rules in Swedish Tax Cases*, *Tax Notes International*, 18 luglio 2005, 237-241.

D. CAMPBELL, *International Taxation of low-tax jurisdictions: high-tax jurisdictions*, Salzburg, 2007.

D. CAMPBELL, *International Taxation of low-tax jurisdictions: low-tax jurisdictions*, Vol. I e II, Salzburg, 2007.

S. CIPOLLINA, *CFC Legislation e abuso della libertà di stabilimento: il caso Cadbury Schweppes*, *Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze*, 1, 2007, pt. 2, 13-2;

S. CIPOLLINA, *I confini giuridici nel tempo presente. Il caso del diritto fiscale*, Milano, 2003.

P. CHAPPEL, J. KAY, B. ROBINSON, *Which road to fiscal neutrality?*, Londra, 1990.

C. DETKEN, *Fiscal policy effectiveness and neutrality results in a non-Ricardian world*, Francoforte, 1999;

P. DIBOUT, *L'article 7 de la Convention Franco-Suisse Fait Obstacle à l'Imposition en France des Bénéfices d'une Société Suisse sur la base de l'Article 209B du CGI*, *Revue de droit fiscal*, 10/2001, 449-457.

B. DODWELL, C. SERRAU, *Cadbury Schweppes: the future of CFC legislation*, Tax adviser, luglio 2006, 27.

C. DOGGART, *Tax havens and their use*, London, 2002.

P. ECKL, *The Tax Regime for Controlled Foreign Corporations*, European Taxation, 1/2003, 2-7.

D. EVANS, L. DELAHUNTY, *E.U. perspective on U.K. CFC rules*, Tax planning international Review, 34/2007, vol. 9, 15-18.

R. FONTANA, *The uncertain future of CFC regimes in the member states of the European Union - part 1*, European taxation, 6/2006, 259-267.

R. FONTANA, *The uncertain future of CFC regimes in the member states of the European Union - part 2*, European taxation, 7/2006; 317-334.

C. GARBARINO, *Manuale di tassazione internazionale*, Milano, 2005, 718.

A. GARRIDO, *Anti-Avoidance Provisions in the Spanish Corporate Income Tax Act*, Tax Planning International Review, vol. 30, 4/2003, 10-15.

B. GOUTHIERE, *French Anti-Abuse International Tax Legislation: Recent Development*, European Taxation, 11/2006, 514-521.

F. HAASE, *Structures with Controlled Foreign Companies in German International Tax Law*, Tax Planning International Review, vol. 31, 12/2004, 22-24.

F. HAASE, *A closer look at Germany's CFC*, Tax Notes International, 8 luglio 2002, 207.

M. HAMPTON, *The offshore interface: tax havens in the global economy*, Basingstoke, 1996; A.S. GINSBERG, *International Tax Havens*, Durban, 1997.

M. HELMINEN, *Finish International Taxation*, Helsinki, 2002.

M. LANG, *CFC legislation: Domestic Provisions, Tax Treaties and EC Law*, Vienna, 2004.

M. LANG, *CFC regulations and double taxation treaties*, Bulletin for international fiscal documentation, 2/2003, 51-58.

T. LEEGAARD, *Taxation of Corporate Shareholders in the Nordic countries: an assessment of the taxation of dividends and gains on shares in the light of the exemption regimes in Denmark, Finland, Iceland Norway and Sweden - part 2*, European Taxation 4/2007, 178-186.

J.T. LYNN, R.J. WIACEK, *Keep "deferral": U.S. shareholder should not be taxed on foreign corporation income before they receive it*, Washington, D.C., 1978.

A. KÖHLMARK, *New CFC Legislation in Sweden*, Bulletin for International Taxation, 5/2004, 225.

J.D. KRAMER, *German CFC Legislation's Tax Haven Trapdoor*, Tax Notes International, 15 agosto 2005, 619-621.

K. KURUCS-VÁRADI, K. TÓTH, *Recent Changes in corporate taxation in Hungary*, Bulletin for International Taxation, 5/2001, 193.

M.N. MBWA-MBOMA, *French Tax Review: Tax Treaties Trump French CFC Law, Court Reaffirms*, Tax Notes International, 9 giugno 2003, 1011-1012.

M.N. MBWA-MBOMA, *Treaty trumps domestic CFC rules*, International tax review, 9/2002, 18-20.

G.T.K. MEUSSEN, *Cadbury Schweppes: the ECJ significantly limits the application of CFC rules in the member states*, European taxation, 1/2007; 13-18.

B. MØLL PEDERSEN, *New Tax Rules in Denmark - CFC Taxation and Countermeasures against Private Equity Funds*, Bulletin for International Taxation, 11/2007, 489-493.

P.B. MUSGRAVE, *Sovereignty, Entitlement and Cooperation in International Taxation*, Brooklyn Journal of International Law, vol. XXVI, 2001, 1335-1356.

P.B. MUSGRAVE, *United States taxation of foreign investment income: issues and arguments*, Cambridge, 1969.

R.A. MUSGRAVE, *Criteria for Foreign Tax Credit, in Taxation and Operations Abroad*, Tax Institute Symposium, 1959.

OCSE, *Harmful tax competition: an emerging global issue*, Parigi, 1999.

OCSE, *Controlled Foreign Companies Legislation*, Parigi, 1996.

A.M. OTTOSEN, M. NØRREMARK, *Denmark: new joint taxation regime, territoriality principle and reduction of the corporate tax rate*, Bulletin for International Taxation, 11/2005, 471.

L. RAO, F. WASSERMEYER e M. LANG in *Abusive Application of International Tax Agreements*, IFA Congress Seminar Series, vol. 25b, L'Aja, 2001.

W.G. RINGE, *No Freedom of Emigration for Companies?*, European Business Law Review, 2005, 621-642.

T. RØNFELDT, E. WERLAUFF, *CFC rules go up in smoke - with retroactive effect*, Intertax, 1/2007, 45-48.

D. ROUSSLANG, *The benefits and costs of the deferral of US taxes on retained earnings of controlled foreign companies*, Economic Discussion Paper 5, US Department of Labor Bureau of International Labor Affairs, Washington D.C., 1990.

C. SACCHETTO, *Compatibilità della legislazione CFC Italiana con le norme convenzionali e con l'ordinamento comunitario*, Diritto e pratica tributaria internazionale, 1/2002, vol. II, 13-38.

D. SANDLER, *Tax treaties and controlled foreign company legislation: pushing the boundaries*, L'Aja, 1998.

D. SANDLER, J. LI, *The relationship between domestic anti-avoidance legislation and tax treaties*, Canadian tax journal, 5/1997, 891-958.

J. SCHÖNFELD, *The Cadbury Schweppes case: are the days of the United Kingdom's CFC legislation numbered?*, European taxation, 10/2004, 441-452.

N. SHELTON, *Viking Holding companies - Denmark v Sweden*, Offshore investment, 147/2004, 31-33.

N. SMITH, *The revised Tax Law proposal in Denmark*, Tax Planning International, European Tax service, 5/2007, 11.

N. SMITH, *Recent Issues in Danish CFC Rules*, Tax Planning International, European Union Focus, 10/2006, vol. 8, 3.

J.P. SOLLBERGER, *L'Article 123bis: un dispositif en sursis?*, Fiscalité Européenne et Droit International des Affaires, 138/2004.

F. DE SOUSA DA CÂMARA, *National Report - Portugal*, Cahiers de Droit Fiscal International, Vol. LXXXVIb, 2001, 767-802.

F. STOCKMANN, *Controlled Foreign Corporations*, Darmstadt, 2001.

N.B. TURE, *Taxing foreign source income: the economic and equity issues*, New York, 1976.

G. TURNER, *The legitimacy of CFC legislation within the Community*, The EC Tax Journal, 1/2007, 23-47.

P. VALENTE, *Controlled Foreign Companies (CFC)*, Milano, 2001.

S. WHITEHEAD, *CFC legislation and abuse of law in the community*, in *The influence of European law on direct taxation: recent and future developments*, Alphen aan den Rijn, 2007, 1-16.

S. WHITEHEAD, *Practical implications arising from the European Court's recent decisions concerning CFC legislation and dividend taxation*, EC Tax Review, 4/2007, 176-183.



finito di stampare  
nel mese di giugno 2008

**3LB srl**  
Osnago (LC)

## Numeri pubblicati

### Anno 2007

- nr. 1 L'amministrazione nelle S.r.l. • *Simone Allodi*
- nr. 2 Lo Statuto dei diritti del contribuente • *Alessandro Turchi*
- nr. 3 Finanziamento dei Soci • *Giorgio Zanetti*
- nr. 4 Le norme del codice di procedura civile applicabili al Processo Tributario • *Paolo Brecciaroli*
- nr. 5 Bilancio e misurazione della performance delle organizzazioni non profit: principi e strumenti • *Marco Grumo*
- nr. 6 La normativa Antiriciclaggio. Profili normativi, obblighi ed adempimenti a carico dei dottori commercialisti • *Gian Gaetano Bellavia*
- nr. 7 Limiti dell'informativa societaria e controllo dei bilanci infrannuali • *Roberta Provasi, Daniele Bernardi, Claudio Sottoriva*
- nr. 8 La previdenza nella professione di Dottore Commercialista • *Ernersto Franco Carella*
- nr. 9 L'introduzione dei principi contabili internazionali e il coordinamento con le norme fiscali • *Mario Difino*
- nr. 10 La governance delle società a partecipazione pubblica e il processo di esternalizzazione dei servizi pubblici locali • *Ciro D'Aries*
- nr. 11 Il Consolidato fiscale nazionale (artt. 117-129 TUIR e DM 9 giugno 2004) • *Ambrogio Picolli*
- nr. 12 Il bilancio sociale nelle piccole e medie imprese • a cura di *Adriano Propersi*
- nr. 13 Le parti e la loro assistenza in giudizio • *Mariacarla Giorgetti*

### Anno 2008

- nr. 14 Il nuovo ordinamento professionale: guida alla lettura del d.lgs n. 139 del 28 giugno 2005 • a cura della Commissione *Albo, Tutela e Ordinamento 2005-2007*
- nr. 15 Carta Europea dei diritti del contribuente • a cura della Commissione *Normative Comunitarie 2005-2007*
- nr. 16 Elementi di procedura civile applicati alle impugnazioni del processo tributario • *Mariacarla Giorgetti*
- nr. 17 Il processo di quotazione delle PMI tra presente e futuro: il ruolo del dottore commercialista in questa fase di cambiamento • *Carlo Arlotta*

nr. 18.

Il lavoro esamina le CFC legislations esistenti negli Stati membri dell'Unione europea, secondo un'analisi comparata per modelli, utile per comprendere e confrontare le finalità della normativa antielusiva perseguita dal singolo ordinamento, le condizioni di applicazione, i soggetti interessati e le cause di disapplicazione della normativa antiabuso. Lo studio delle caratteristiche comuni delle CFC rules nei diversi Stati dimostra l'esistenza, quanto meno a livello comunitario, di strutture normative convergenti, seppur talvolta contraddistinte da alcune differenze.

L'autore del Quaderno è Sebastiano Garufi, dottorando di ricerca in diritto internazionale dell'economia presso l'Università Luigi Bocconi di Milano. Sebastiano Garufi è iscritto all'albo degli avvocati di Milano e si occupa professionalmente e scientificamente di diritto tributario internazionale e comunitario. È autore di alcune pubblicazioni e tutor didattico dei corsi di diritto tributario presso l'Università.